

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 64

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 12 marzo 2003)

INDICE

ANGIUS: sul problema dell'elettrosmog (4-03445) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	Pag. 3005	DE PETRIS: sull'esenzione dal contributo alla spesa sanitaria per i pazienti affetti da malattie gravi (4-02887) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	Pag. 3017
BERGAMO: sul mancato drenaggio dell'acqua piovana nel quartiere di S. Felice di sottomarina (Venezia) (4-03013) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	3007	sul Casino Algardi di Roma (4-03607) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	3020
CARELLA: sull'edilizia sanitaria in Puglia (4-03453) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	3009	FALOMI: sull'espulsione del cittadino siriano Said al-Sakhri (4-03590) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	3022
CICCANTI: sulla pesca sostenibile (4-02475) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3010	FIRRARELLO: sull'eutanasia (4-03412) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	3024
COSTA: sulla produzione del tabacco (4-03803) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	3012	FLORINO: sull'inquinamento del Centro traumatologico ortopedico di Napoli (4-01045) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	3027
CREMA: sulla dichiarazione dello stato di emergenza in provincia di Belluno (4-03379) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	3014	FORMISANO: sulla concessione mineraria di «Monte Bruzeta» (4-03024) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	3030
DEMASI: sulla realizzazione di infrastrutture nello scalo ferroviario di Paestum-Capaccio (4-02170) (risp. SOSPIRI, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	3016	FRAU: sul traffico d'organi (4-01693) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	3040
		LONGHI: sul pronto soccorso nel Ponente ligure (4-02730) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	3042

12 MARZO 2003

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

MARTONE: sulla concessione mineraria di «Monte Bruzeta» (4-02937) (risp. GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento) Pag. 3032	RIPAMONTI: sugli esperimenti su animali (4-02770) (risp. CURSI, sottosegretario di Stato per la sanità) Pag. 3049
MASSUCCO: sull'encefalopatia spongiforme bovina (4-00218) (risp. CURSI, sottosegretario di Stato per la sanità) 3045	SALERNO: sul malore accusato da un giocatore della squadra di calcio della Reggina (4-01493) (risp. SIRCHIA, ministro della salute) 3053
NOCCO: sul pane di Altamura (4-03594) (risp. ALEMANNI, ministro delle politiche agricole e forestali) 3047	STANISCI: sull'utilizzo del treno Eurostar da parte dei lavoratori di Brindisi (4-02334) (risp. SOSPITI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti) 3054

ANGIUS. – *Ai Ministri della salute e delle comunicazioni.* –
Premesso che:

in non poche realtà del nostro Paese cresce l'attenzione ma anche la preoccupazione per il problema dell'elettrosmog;

la elevata sensibilità sull'argomento discende anche dal fatto che non vi sono pareri e studi scientifici che possano escludere danni alla salute delle persone derivanti appunto dall'elettrosmog;

nelle zone che sono attraversate da linee o su cui insistono impianti e strutture che producono inquinamento elettrico si registrano alterazioni dello stato di salute tra i residenti i quali lamentano disattenzione e superficialità soprattutto rispetto al tema della difesa della salute pubblica;

una delle realtà territoriali interessate all'argomento è il quartiere di Rieti denominato Quattrostrade e che i cittadini ivi residenti si sono ripetutamente attivati per cercare ascolto da parte delle istituzioni;

nonostante la mobilitazione civica che dura dal 1995 la situazione anziché migliorare è andata via via peggiorando;

nell'area interessata ricadono vari edifici pubblici tra i quali una scuola per l'infanzia;

che l'esposizione continua dei bambini aggrava i motivi di preoccupazione trattandosi di soggetti su cui più facilmente possono ricadere le conseguenze negative dell'elettrosmog menomando lo sviluppo fisico degli stessi,

si chiede di sapere se i Ministri competenti non intendano attivarsi per porre in essere ogni possibile iniziativa che accolga le istanze dei residenti nel quartiere reatino di Quattrostrade affinché l'elettrodotto che taglia trasversalmente il quartiere in parola, il ripetitore Tim ivi installato nonché la costruenda struttura Omnitel possano trovare una diversa collocazione ponendo fine ad una annosa vicenda che giustamente preoccupa molti cittadini di Rieti.

(4-03445)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – La legge 22 febbraio 2001, n.36, «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», nel delineare una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, ha inteso, tra l'altro, distinguere le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle Regioni, Province e Comuni.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 36 del 2001 ha definito le competenze attribuite alle Regioni, che riguardano, fra le altre:

«a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione ...*omissis*...;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto ...*omissis*...;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo ...*omissis*...».

Il comma 2 dell'articolo 8 dispone, inoltre, che nell'esercizio delle proprie funzioni le Regioni si debbono attenere ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Con il comma 4, infine, viene precisato che le Regioni stesse, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Pertanto, ancorché non siano ancora stati emanati i decreti attuativi sui limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 36 del 2001, stante anche il disposto di cui all'articolo 16 (Regime transitorio), che mantiene tuttora in vigore le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (relativi rispettivamente ai livelli di esposizione per gli elettrodotti e per le sorgenti di radiofrequenze), è compito esclusivo delle Autorità regionali provvedere all'eventuale ridefinizione o modifica delle autorizzazioni concesse in precedenza, proprio in relazione alle possibili nuove esigenze di tutela sanitaria e ambientale.

A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare la recente posizione dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) in materia, secondo la quale non esistono, ad oggi, evidenze significative per avvalorare la tesi di un possibile nesso causale tra esposizione cronica ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed insorgenza di effetti a lungo termine, quali patologie di natura degenerativa, ivi inclusi i tumori.

Allo stato attuale delle conoscenze, inoltre, il Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari connessi all'esposizione dei predetti campi (istituito nell'ottobre 2001 per decisione congiunta dei Ministri dell'ambiente e della salute) ha chiaramente affermato che «tutte le analisi delle informazioni scientifiche attualmente disponibili hanno indicato che, pur essendovi delle lacune nelle conoscenze che richiedono di proseguire l'attività di ricerca per migliorare ulteriormente la valutazione dei rischi sanitari, non c'è conferma che l'esposizione ai Campi Elettromagnetici (CEM) al di sotto dei limiti indicati nelle linee guida della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti - ICNIRP (1998) abbia generato conseguenze sanitarie negative».

Per quanto riguarda la situazione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Ufficio Territoriale del Governo di Rieti ha comunicato che, dal novembre 2002, si è costituito nel quartiere cittadino denominato «Quattrostrade» un comitato spontaneo dei cittadini, contrario all'installazione di un ripetitore Omnitel per telefonia cellulare.

Tale comitato ha posto in essere varie forme di protesta, impedendo l'accesso al cantiere dove erano in corso di realizzazione i lavori preparatori per l'installazione del ripetitore, effettuando «sit-in» e cortei, nonché sensibilizzando sulla problematica il Comune e la Prefettura di Rieti.

La preoccupazione dei residenti nasce dal fatto che la zona, già percorsa da un elettrodotto Enel, è densamente popolata e che l'area prescelta per localizzare l'apparecchiatura è poco distante da una scuola materna.

Il 21 novembre 2002, dopo che il comitato aveva protestato anche durante il Consiglio Comunale, il Prefetto di Rieti, corrispondendo all'invito del Sindaco, venuto in Prefettura insieme ad una delegazione di manifestanti, ha deciso di sollecitare all'Omnitel un contatto con l'ente locale.

Detto incontro, peraltro già in precedenza ricercato dal Sindaco, si è svolto l'8 dicembre 2002: in questa occasione il responsabile della società Omnitel ed il Comune di Rieti hanno concordato di installare il ripetitore in una diversa località, ancora da individuare.

A seguito di tale accordo, il comitato ha sospeso il presidio del cantiere che perdurava dal 18 novembre.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 febbraio 2003)

BERGAMO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Preso atto dei gravi danni subiti dalla popolazione del quartiere di S. Felice di Sottomarina a causa del mancato drenaggio dell'acqua piovana precipitata il 9 agosto 2002;

considerato l'estremo disagio subito dalle famiglie dai turisti residenti nella zona compresa fra la Riva del Lusenzo e Via S. Marco, a nord della chiesa di S. Martino;

ritenendo doveroso chiarire la situazione, dando risposta ai quesiti mossi dalla popolazione; si chiede innanzitutto che siano verificati i dati tecnici degli igrometri della zona affinché si sappia se il rovescio temporalesco di venerdì sia stato o meno un fatto di portata eccezionale;

premesso che:

i rilevamenti scientifici chiariranno se la responsabilità dei danni sia dovuta all'Asp spa (ex municipalizzata) oppure ad altri fattori;

qualora le precipitazioni dovessero risultare eccezionali, i cittadini potrebbero agire chiedendo lo stato di calamità naturale;

se, invece, si dovesse constatare che il piovasco in questione non ha avuto carattere di evento straordinario, sarebbe opportuno fare emer-

gere le responsabilità, in funzione di eventuali azioni di risarcimento contro aziende ed enti;

si fa presente che gli allagamenti hanno avuto luogo perché la sponda lungo laguna rialzata, realizzata dal Consorzio Venezia Nuova a contrasto dell'acqua alta, impedisce la caduta a mare di quella piovana che, in teoria, dovrebbe essere assorbita dal sistema fognario. Il quartiere, delimitato dal muretto, si riempie d'acqua come se fosse un catino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fornire notizie in merito alla situazione verificatasi;

se le cause dell'allagamento siano dovute al mancato raccordo dei lavori eseguiti dal Consorzio Venezia Nuova con gli impianti della rete fognaria;

quali interventi il Ministro in indirizzo intenda promuovere per evitare che si verifichi nuovamente tale situazione.

(4-03013)

(26 settembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, il Magistrato alle Acque di Venezia, interessato a riguardo, rappresenta che il progetto denominato «Interventi di difesa dalle acque alte dell'abitato di Sottomarina», realizzato in quattro stralci consecutivi tra il 1990 e il 1998 circa, è stato posto in opera ai seguenti fini:

garantire la difesa dalle maree medio-alte della retrostante area dell'abitato di Sottomarina, soggetto a frequenti allagamenti;

sostituire, ove esistenti, le strutture di riva staticamente carenti e in condizioni di notevole degrado, in modo da consentire la piena utilizzazione della riva, sia dal lato terra che da quello laguna;

consentire la realizzazione di un sistema di rete fognaria, inesistente all'atto della realizzazione delle nuove strutture ovvero posto frequentemente in condizioni di non operatività.

Detti obiettivi, compiutamente raggiunti, sono stati integrati dalla progettazione e dalla riqualificazione delle aree retrostanti la struttura della riva in questione, grazie alla partecipazione tecnico-finanziaria del Comune di Chioggia.

Per quanto attiene gli effetti dell'episodio citato nell'atto ispettivo medesimo e le motivazioni che hanno portato all'allargamento di alcune aree limitrofe all'opera in questione, senza entrare nel merito delle possibili caratteristiche eccezionali dell'evento stesso per il quale non sono disponibili sufficienti elementi di analisi, per le opere di competenza il Magistrato alle Acque di Venezia ha riferito che:

la rete fognaria e gli impianti realizzati nell'ambito dell'intervento di che trattasi sono stati correttamente dimensionati in base ad opportuni

parametri che tenevano conto dell'area servita, del tipo di funzionamento degli impianti esistenti e infine delle caratteristiche ideologiche del sito;

i predetti impianti sono stati regolarmente eseguiti, collaudati e trasferiti in uso all'Amministrazione locale, previa verifica congiunta;

tutte le parti realizzate sono state opportunamente e correttamente collegate agli impianti comunali esistenti nell'area.

Il Magistrato alle Acque di Venezia fa inoltre presente che l'episodio verificatosi e le cause ad esso correlate sono state oggetto di un dettagliato esame svolto in ambito del Consiglio Comunale di Chioggia al quale hanno partecipato anche gli organi tecnici del Magistrato stesso.

Gli atti relativi alla sopracitata riunione sono comunque reperibili presso il Comune di Chioggia, mentre la documentazione progettuale dell'opera in questione è a disposizione presso il predetto Istituto.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPURI

(27 febbraio 2003)

CARELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria «Ospedali Riuniti di Foggia» in data 27 novembre 2002 ha emanato un'ordinanza di sgombero precauzionale per il trasferimento dei pazienti e delle attività di terapia intensiva;

le condizioni statiche della suddetta struttura erano state segnalate, per la loro gravità, dalla precedente delibera del Direttore Generale dello scorso 17 ottobre 2002;

già da tempo sono stati avviati alcuni interventi strutturali di manutenzione per il consolidamento e la sua messa in sicurezza, compresa l'ala oggetto dello sgombero precauzionale;

tale situazione di rischio e di allarme risulta aggravata dopo il sisma del 31 ottobre che ha interessato la provincia di Foggia con quella di Campobasso;

l'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Foggia è un ospedale di primo livello per fronteggiare gli interventi di emergenza, e che tale ruolo è ancor più importante in considerazione dei rischi sismici e i danni alle popolazioni civili,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative urgenti si intenda adottare per estendere all'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Foggia gli interventi economici già previsti per la messa in sicurezza delle scuole, visto che la Provincia di Foggia è interessata dallo stato di emergenza emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002.

(4-03453)

(28 novembre 2002)

RISPOSTA. – Nell'ambito della seconda fase del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria, avviato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67/88 (Delibera CIPE n. 53/98), la Regione Puglia è stata autorizzata ad iniziare e realizzare opere per un totale di euro 9.037.995,73 ai fini del progetto denominato «Lavori di consolidamento statico e adeguamento a norma – Ospedali Riuniti di Foggia», in anticipazione del più ampio programma da realizzare successivamente con la quota regionale a disposizione. Tale finanziamento risulta tuttora in corso di spesa.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'intero programma di investimenti *ex* articolo 20 della legge succitata, la Regione Puglia è dotata di una quota di euro pari a 773.628.161,36 (delibera CIPE n. 52/98) che consente alla stessa di realizzare il programma di razionalizzazione della rete ospedaliera di recente definizione.

In particolare, la Regione Puglia ed il Ministero della salute hanno condiviso e perfezionato l'Accordo di programma per l'utilizzo della succitata somma volta alla riqualificazione ed alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio e tecnologico regionale pubblico, anche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, che stabilisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie.

In virtù di tale accordo, inoltre, sono assegnati alla Provincia di Foggia anche 51 milioni di euro circa, che si aggiungono ai finanziamenti già assegnati con la predetta Delibera CIPE n. 53 del 1998.

Con dette risorse si ritiene che la Regione Puglia possa affrontare le priorità più rilevanti nel settore della sicurezza sismica.

Si fa presente infine che sono in corso di predisposizione linee guida per la sicurezza delle strutture sanitarie in zona sismica, elaborate da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da rappresentanti delle regioni.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(4 marzo 2003)

CICCANTI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che le marinerie unite di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e Martinsicuro (Teramo) hanno da mesi lamentato e denunciato, anche congiuntamente, l'aggravamento della crisi del settore pesca a causa dell'aumento del numero delle imbarcazioni provenienti da compartimenti marittimi della Puglia e della Sicilia, le quali esercitano l'attività di pesca con i sistemi delle volanti e dei palangari di fondo;

che tale aumento di presenze nel porto di San Benedetto del Tronto provoca:

difficoltà evidenti di ormeggio per le unità di pesca locali, con necessità di attracco in terza e quarta fila, con conseguente grave pericolo per danni a persone e cose in caso di mare mosso;

distruzione (con il sistema di pesca a volante e con i palangari) del novellame di pesce bianco e del pesce azzurro e la eliminazione indiscriminata delle fattrici delle stesse specie, con conseguente impoverimento degli stocks e a danno dell'attività di pesca a strascico ed la lampara esercitata dalle descritte marinerie locali;

considerato:

che il naviglio forestiero esercita l'attività di pesca con i palangari nei giorni in cui le marinerie locali osservano il fermo tecnico (istituito e rispettato da circa 10 anni) allo scopo precipuo di dare riposo al mare e quindi conseguire lo sviluppo del novellame migliorando così il risultato economico dell'attività di pesca, già gravemente pregiudicato dall'impoverimento dell'ecosistema del mare Adriatico;

che, pertanto, è emersa con forte determinazione e con un largo radicamento civico e popolare, che va oltre l'ambito interessato delle marinerie locali, la necessità di precludere la pesca al naviglio di altri compartimenti marittimi, con conseguente utilità di rinvio di quello esistente ed operante nel compartimento di San Benedetto del Tronto ai rispettivi compartimenti di provenienza, così come già sperimentato in altre realtà dell'Adriatico, anche limitrofe,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti e quali rilievi siano stati effettuati negli ultimi sei mesi dalle forze di polizia sul giusto utilizzo degli attrezzi da parte delle unità di pesca extracompartimentali;

quali iniziative di carattere normativo si intenda mettere in atto per rimuovere il contrasto tra le finalità del decreto ministeriale 1.4.1998, tendenti a limitare il numero delle unità presenti in ciascun porto, anche per ragioni di sicurezza e rispetto delle realtà locali, e quanto precisato nell'art. 4, che fa riferimento specifico alla pesca con il sistema a circuizione, sicché le unità a volante da una parte non potrebbero fare base logistica ed operativa in un porto diverso da quello d'iscrizione, ancorché non se ne rilevi l'esplicita menzione nel richiamato art. 4;

se non si ritenga di limitare la disponibilità dei posti di ormeggio per i navigli extracompartimentali ai soli posti residuali rispetto a quelli prioritariamente riconosciuti ai navigli delle marinerie locali;

se non si ritenga altresì di disporre precisi indirizzi alle autorità competenti per il controllo (Capitaneria di porto, Guardia di Finanza e ASL) affinché sia sanzionato severamente l'uso di sistemi impropri nelle attrezzature e modalità di pesca, ovvero dare più precise disposizioni perché vengano limitati gli ormeggi e preclusa la pesca nei periodi di fermo tecnico.

(4-02475)

(25 giugno 2002)

RISPOSTA. – La progressiva crescita dell'interesse per il ruolo delle politiche ambientali orienta sempre di più la ricerca, le regole e gli incentivi verso una pesca sostenibile.

Il rispetto delle misure di conservazione e gestione delle risorse alieutiche esige, altresì, una maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori a vario titolo interessati alla pesca.

In quest'ottica ed in applicazione del Regolamento CEE n. 2847/93, l'organo preposto al coordinamento dell'attività di controllo, nell'ambito della politica comune della pesca, è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il Ministero è impegnato attivamente ad intensificare la collaborazione con le Capitanerie di Porto e le altre forze di polizia marittima ai fini dell'attività di controllo sia sulla flotta da pesca professionale sia sull'attività dei pescatori sportivi.

Un passo in avanti significativo è stato compiuto con l'installazione delle «Blu Box» a bordo dei pescherecci.

Tale sistema satellitare, che permette alle Autorità marittime di localizzare le imbarcazioni, sarà gradualmente funzionante per tutte le imbarcazioni in modo da controllare la zona di pesca e l'attività.

Tutto ciò rivela una volontà di recepire la difficile politica comunitaria e nazionale di progressivo abbattimento dello sforzo di pesca.

Infine, in merito al decreto ministeriale 1° aprile 1998 si ricorda che lo stesso è stato abrogato dal decreto ministeriale 18 marzo 2002 e dal successivo decreto ministeriale 23 maggio 2002 al fine di responsabilizzare le organizzazioni dei produttori investite della programmazione operativa sul territorio.

Quanto alla disponibilità dei posti di ormeggio, inoltre, si deve tener conto della circostanza che tale disponibilità rientra nella competenza di ciascun compartimento marittimo in ottemperanza alle normative vigenti in tema di sicurezza e salute.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNINO

(28 febbraio 2003)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* –
Premesso:

che è ormai sempre più preoccupante la crisi che ha colpito il settore del tabacco nel Salento;

che, infatti, nella provincia di Lecce sono state bloccate tutte le attività di trasformazione inerenti i raccolti di tabacco;

che tutto ciò chiaramente determina il rischio che 100 miliardi di vecchie lire di fatturato vadano in fumo;

che la lunga crisi della tabacchicoltura salentina stenta ad individuare soluzioni che impediscano lo smantellamento di tutto il settore;

che la fine della produzione locale di tabacco provocherebbe il licenziamento di 150 dipendenti che operano nel settore a contratto indeterminato e la perdita del lavoro, anche se solo stagionale, per circa 9.000 unità;

che anche se è vero che il tabacco si può conservare per parecchio tempo, è altrettanto vero che più passa il tempo e più si deprezza e soprattutto diventa sempre più difficile lo smaltimento delle vecchie scorte e la lavorazione e trasformazione della nuova produzione, oltretutto lo stoccaggio ha un costo notevole,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per trovare dei solleciti rimedi alla crisi del settore del tabacco in cui versa la provincia di Lecce.

(4-03803)

(5 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Il comparto dei tabacchi orientali italiani lamenta da tempo una serie di difficoltà legate alla produzione, alla trasformazione ed alla commercializzazione del tabacco di produzione pugliese.

Partendo dal presupposto che il comparto si sarebbe dato delle regole per la ristrutturazione interna, con particolare riguardo alle industrie di prima trasformazione, l'Amministrazione ha promosso numerosi studi ed iniziative utili ad una soluzione della crisi in atto.

In tale ottica si è cercato di indirizzare gli operatori del settore verso una diminuzione del numero delle imprese (circa 20), imprese che mancano di competitività sul mercato a fronte di una produzione che flette drasticamente sia in quanto riconvertita sia in quanto riscattata presso la Commissione U.E.

Purtroppo, si è dovuto constatare che l'intero comparto manifesta una certa riluttanza ad affrontare una riorganizzazione sistematica degli assetti produttivi e di trasformazione.

La quota dei tabacchi orientali per il raccolto 2003 è scesa a circa 4.000 tonnellate di produzione, ossia ad un livello sufficiente per la lavorazione a pieno regime di due o tre stabilimenti di prima trasformazione, mentre il resto delle produzioni, prevalentemente riconvertite verso il gruppo varietale 02, probabilmente sarà trasformata in altri stabilimenti, in quanto commercializzata da imprese al di fuori della Regione Puglia.

A questo si aggiunga che l'intero settore tabacco si trova in una fase di revisione dell'O.C.M. e, dunque, di restringimento dei sostegni alla produzione.

Il particolare stato di crisi del comparto sta inducendo i produttori a riconvertirsi verso altre varietà o a riscattare definitivamente le proprie quote, in modo da abbandonare il comparto e beneficiare anche delle misure legate al Fondo Comunitario.

In tale ambito, potranno essere finanziate misure in favore della formazione e di attività alternative alla produzione del tabacco, di cui potranno avvantaggiarsi i produttori.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(28 febbraio 2003)

CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che gli avversi eventi meteorologici di questi giorni hanno interessato numerosi comuni della provincia di Belluno, in particolare quelli situati a nord (Agordino, Zoldano, Cadore e Comelico);

che le precipitazioni che in quantità inusuale si sono abbattute nelle suddette zone hanno causato numerosi smottamenti, colate detritiche, allagamenti e caduta di piante, provocando interruzioni di strade comunali, provinciali e statali, con il conseguente isolamento di alcune frazioni;

che alcuni tralicci dell'ENEL sono stati divelti dal forte vento e circa 10.000 famiglie sono rimaste per molte ore senza corrente elettrica, mentre circa un centinaio di abitazioni ed attività produttive sono state scoperchiate;

che si sono verificati inoltre numerosi allagamenti in abitazioni private ed opifici; i danni provocati, ad una prima e sommaria stima, risultano essere assai ingenti, provocando, in alcuni casi, la chiusura dell'attività commerciale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare l'opportunità di richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi della legge 24 dicembre 1992, n.225.

(4-03379)

(20 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa presente che l'istanza relativa alla richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992, avanzata dalla provincia di Belluno e successivamente dalla regione Veneto per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito l'intera regione, è stata accolta.

Lo stato di emergenza è stato infatti dichiarato, anche per la Regione Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002.

In conseguenza di quanto sopra esposto, è stata emanata l'ordinanza di Protezione Civile n. 3258 del 20 dicembre 2002 recante «primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia

Giulia ed Emilia Romagna» con la quale i Presidenti delle Regioni colpite dal maltempo stono stati incaricati di:

a) provvedere al ripristino, in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

b) erogare dei contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione delle provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative fissati dai Presidenti stessi con propri provvedimenti e costituenti anticipazione su eventuali, future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito degli eventi calamitosi.

Nell'ordinanza è anche specificata la necessità, per i Presidenti delle Regioni, di coordinare la realizzazione degli interventi sopra indicati con quelli incidenti su ambiti territoriali colpiti da precedenti eventi alluvionali.

La somma stanziata per fronteggiare l'emergenza è prevista in 50 milioni di euro, da ripartire in favore delle regioni interessate con provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sulla base di una proposta congiunta delle regioni medesime, che tenga conto dell'ammontare dei danni occorsi nei territori di competenza; tutto ciò non esclude, tuttavia, che i Presidenti delle regioni possano, per le medesime finalità e con le modalità previste nella suddetta ordinanza, utilizzare eventuali risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci, nonché ulteriori risorse, che potranno essere destinate allo scopo in deroga alla normativa vigente.

Si fa, altresì, presente che è stato anche emanato il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante «Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali», che prevede ulteriori stanziamenti finalizzati all'erogazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, di contributi quindicennali in caso di stipula di mutui rivolti a fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dalla necessità di ricostruzione nelle zone interessate dalle dichiarazioni di stato di emergenza descritte dal comma 3 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.

Il decreto-legge prevede che la ripartizione dei limiti di impegno venga effettuata con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza

dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(7 marzo 2003)

DEMASI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il territorio di Paestum Capaccio ha registrato, nei tempi trascorsi, la presenza delle stazioni ferroviarie di Albanella, Capaccio Scalo e Paestum;

che, attualmente, i tre *terminal* sono stati accorpati nell'unica stazione di Paestum-Capaccio;

che tale stazione raccoglie il traffico dell'intera area meridionale della provincia di Salerno ed ospita un flusso turistico valutabile in 500.000 presenze annue;

che tale scalo, peraltro in condizioni di manutenzione penosa, non assolve appieno alle potenzialità legate alle attività commerciali e produttive dell'economia di zona e men che meno a quelle legate ai flussi turistici dalla bellezza archeologica presenti nella pianura di Paestum;

l'interrogante chiede di conoscere se, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano intervenire per la realizzazione in maniera adeguata di infrastrutture nello scalo di Paestum-Capaccio, attribuendo ad esso le caratteristiche di interscambio al servizio delle molteplici attività culturali e turistico-commerciali che consentirebbero un miglioramento della locale economia ed il potenziamento delle attività agricolo-commerciali delle nicchie di produzione tipiche del Cilento.

(4-02170)

(15 maggio 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, le Ferrovie dello Stato S.p.a. hanno riferito che non vi è un accorpamento delle tre stazioni di Albanella, Capaccio e Paestum nell'unico impianto di Paestum-Capaccio.

Nella stazione di Albanella non viene svolto servizio viaggiatori, mentre la stazione di Capaccio-Roccadaspide è aperta a tale servizio. Detto impianto è inserito nella Carta dei servizi di Rete Ferroviaria Italiana dal 2002 ed è sottoposto ad un costante monitoraggio che evidenzia eventuali criticità.

Le Ferrovie dello Stato S.p.a. hanno fatto anche presente che sono in corso, e proseguiranno per tutto il 2003, una serie di interventi atti a migliorare il decoro e la fruibilità dell'impianto da parte degli utenti, quali il rifacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi, il ripristino delle pavimentazioni dell'atrio e della sala d'attesa, il rifacimento degli intonaci

danneggiati, la verniciatura degli ambienti aperti al pubblico, il rinnovo dell'arredo di stazione e l'installazione della nuova segnaletica.

Inoltre, è programmata entro la fine del 2003 la realizzazione di un nuovo sottopasso.

Anche la stazione di Paestum è aperta al servizio viaggiatori. Tale impianto ha, comunque, una modesta frequentazione di passeggeri con qualche punta estiva quando è meta di possibile flusso turistico. In tale contesto è stata programmata una serie di lavori di ordinaria manutenzione per migliorare il decoro del fabbricato viaggiatori e dei marciapiedi.

Tali interventi consistono nel ripristino delle pavimentazioni, nella verniciatura degli ambienti aperti al pubblico, nel potenziamento dell'impianto di illuminazione e nella sistemazione delle aree verdi, nel rifacimento degli intonaci danneggiati e nel rinnovo degli arredi mancanti.

Attualmente, le Ferrovie stanno già procedendo alla demolizione del fatiscente casello ferroviario, ubicato nel piazzale della stazione, ed alla sistemazione del sito.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPURI

(27 febbraio 2003)

DE PETRIS. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il 22 luglio 2002 una paziente affetta da oltre 20 anni da lupus eritematoso sistemico si presentava alla cassa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata di Roma, distaccamento S.Maria, padiglione Analisi cliniche, per effettuare analisi di controllo relative alla patologia di cui soffre. Tali analisi erano state regolarmente prescritte dal medico di famiglia. Trattandosi di accertamenti mirati e relativi alla grave malattia autoimmune, il medico di famiglia aveva indicato che erano esenti dal ticket;

l'incaricata 01446 richiedeva alla paziente il pagamento di un ticket di euro 36,15 per ENA anticorpi nucleo estraibili, e di un altro ticket di euro 12,55 per gli ACA (anticorpi anticardiolipina);

la signora aveva esibito regolare tesserino di esenzione per il contributo alla spesa sanitaria relativamente alle patologie lupus eritematoso sistemico e affezioni del sistema cardio-circolatorio;

alle rimostranze della signora, l'incaricata affermava di aver consultato sia l'elenco delle prestazioni che la direzione e che tali accertamenti non erano compresi tra quelli correlati alle patologie per le quali la signora era esente;

la cittadina in oggetto è stata dunque costretta a corrispondere i due ticket richiesti,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che quanto scritto nella circolare del Ministro della salute n. 13, recante «Indicazioni per l'applicazione dei Regolamenti relativi all'esenzione per malattie croniche e rare», sia applicabile al caso in oggetto, in particolare laddove si afferma che «il decreto ministeriale

n. 279/2001, a causa della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia, non definisce puntualmente le prestazioni erogabili in esenzione, ma prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti»;

se non si ritenga che sarebbe comunque oltremodo ingiusto e inappropriato non ritenere strettamente connessi alla patologia cronica gli accertamenti diagnostici in questione;

se non si ritenga dovere del Servizio sanitario nazionale assicurare che a persone pesantemente colpite, già in giovane età, si riconosca l'esenzione non solo su esami assolutamente specifici quali quelli in oggetto, ma data la varietà delle manifestazioni e dei danni che la patologia può provocare, nonché quelli causati dalle terapie, anche su accertamenti a più vasto raggio;

se non si ritenga che le persone delegate ai rapporti con i pazienti, sia pur in una funzione esattiva, debbano avere una conoscenza sia pur generale delle patologie e contestare le prescrizioni e le esenzioni applicate dal medico di famiglia solo con cognizione di causa;

come ci si intenda attivare affinché in futuro non si abbiano a verificare casi simili in merito a questa e ad altre patologie egualmente gravi;

quali iniziative si intenda adottare per permettere che il Servizio sanitario nazionale incoraggi le persone affette da gravi patologie ad effettuare quei controlli che, monitorando la malattia di base, possano evitare ben più gravi degenerazioni, considerato che inutili fiscalismi come quelli in oggetto si traducono in un'ulteriore penalizzazione per i pazienti, e finiscono per scoraggiarli dall'effettuare i controlli necessari.

(4-02887)

(17 settembre 2002)

RISPOSTA. – In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che il «lupus eritematoso sistemico» è riconosciuto quale patologia che dà «diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza», in quanto inserito tra le «malattie croniche e invalidanti» di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n.329 (Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124).

I soggetti affetti da tale patologia hanno diritto a fruire, in regime di esenzione, esclusivamente delle prestazioni sanitarie indicate nel suddetto provvedimento.

È opportuno rammentare, a tal proposito, che tali prestazioni sono state individuate tenendo conto della «gravità clinica», del «grado di invalidità», nonché della «onerosità della quota di partecipazione derivante dal

costo del relativo trattamento» (cfr. articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124).

Qualsiasi richiamo al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 27 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124), non appare, quindi, pertinente.

I rilievi statistici compiuti sulla malattia, infatti, evidenziando la presenza della stessa in un numero maggiore a 5 unità per 10.000 abitanti nell'ambito comunitario, hanno portato ad escludere il «lupus eritematoso sistemico» dalla rosa delle malattie rare.

Ciò premesso, facendo esplicito riferimento all'assenza delle due prestazioni (dosaggio anticorpi ENA e ACA), menzionate nell'interrogazione parlamentare, fra quelle in esenzione per la malattia in oggetto, si precisa quanto segue.

Il dosaggio degli ENA è di fondamentale importanza nella diagnostica differenziale tra Lupus eritematoso sistemico e Connettivite mista, nei casi di LES con ANA negativi e nella sindrome da anticorpi antifosfolipidi. Il dosaggio degli anticorpi anticardiolipina è utilizzato soprattutto nell'approccio diagnostico al paziente affetto da LES e soltanto in alcuni casi viene utilizzato in corso di terapia.

In quest'ultima ipotesi, l'utilizzo di tali prestazioni è indicato con una frequenza non superiore a due volte l'anno.

Viene, quindi, meno quel criterio dell'«onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento» (cfr. art. 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124) che rappresenta una delle condizioni indicate dal legislatore al fine di individuare le prestazioni erogabili in regime di esenzione.

Il citato decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.329, all'allegato 1, elenca «per ciascuna condizione e malattia ... le prestazioni di assistenza sanitaria appropriate ai fini del relativo monitoraggio e della prevenzione degli ulteriori aggravamenti».

Tra queste comprensive, anche per la patologia d'interesse, delle prestazioni considerate necessarie per il suo monitoraggio in esenzione, perchè particolarmente onerose per il cittadino, non si è contemplato l'inserimento del dosaggio degli anticorpi (ENA e ACA).

D'altro canto, il pacchetto prestazionale individuato in sede di approvazione del suddetto decreto ministeriale è, di certo, soddisfacente al fine di effettuare, senza spese a carico del paziente, un corretto *follow-up* della malattia.

A tal proposito, giova rammentare l'ampliamento del numero delle prestazioni erogabili in esenzione effettuato dal decreto ministeriale n. 329/99, rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 1991, che prevedeva per il LES soltanto le prestazioni «fattore reumatoide, VES, autoanticorpi specifici, emocromocitometria, esame urine e radiologia convenzionale del torace».

Inoltre, si fa presente che, per la patologia di interesse, come pure per tutte le altre patologie individuate nel decreto ministeriale n. 329/99, il pacchetto prestazionale potrà, in sede di aggiornamento del provvedimento ministeriale medesimo, essere soggetto a integrazione o a modifica, qualora i risultati della ricerca applicata e delle evidenze scientifiche lo richiederanno.

Infine, si rammenta che il 18 gennaio 2000 è stato firmato un «Accordo tra il Ministero della sanità, il Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, la Federazione dei Medici di medicina generale (FIMMG) e la Federazione dei Pediatri di libera scelta (FIMP)» al fine di «garantire la più ampia tutela ai cittadini nei termini e con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 329/99 evitando ogni disagio agli assistiti».

In particolare, con il predetto Accordo le parti hanno assunto specifici impegni tesi a promuovere la massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, anche allo scopo di evitare disagi ai cittadini e di rispettare il loro diritto alla *privacy*.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 febbraio 2003)

DE PETRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nel parco pubblico di Villa Pamphili in Roma è situato l'edificio denominato «Casino Algardi», complesso seicentesco di grande pregio storico ed artistico;

tale compendio è stato acquisito a partire dal 1985 nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri per usi di rappresentanza;

a più riprese associazioni e cittadini della zona e il Comune di Roma hanno sollecitato l'apertura e l'uso pubblico del Casino Algardi, tenuto conto del carattere museale del compendio e della sua stretta integrazione con il parco di Villa Pamphili;

nel corso del 1998 era stato raggiunto un accordo, successivamente bloccato, per il trasferimento del complesso all'amministrazione comunale di Roma;

a seguito delle sopra citate richieste, a partire dal gennaio dell'anno 2000, l'edificio storico in questione ed il parco annesso sono stati comunque aperti alle visite guidate;

dal settembre dell'anno 2001 le visite guidate ed ogni forma di fruizione pubblica del Casino Algardi sono state inspiegabilmente sospese, mentre prosegue l'uso a servizio della Presidenza del Consiglio e di altri servizi statali;

la preclusione all'uso pubblico e l'utilizzazione per finalità che richiedono un elevato livello di sicurezza sono obiettivamente incompatibili

con la collocazione del Casino Algardi all'interno del più grande e più frequentato parco della Capitale;

ad esempio nel corso del vertice NATO dello scorso maggio l'intera Villa Pamphili è stata preclusa al pubblico per tre giorni,

si chiede di conoscere:

le motivazioni che abbiano condotto a sospendere le visite guidate ed ogni ipotesi di sviluppo della fruizione pubblica del complesso storico del Casino Algardi;

se non si ritenga opportuno ed urgente riaprire al pubblico l'edificio in questione e valutare nuovamente, d'intesa con il Comune di Roma, il passaggio dell'intero compendio alla competenza locale, al fine di consentirne una fruizione museale integrata con il parco pubblico di Villa Pamphili.

(4-03607)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Il Casino Algardi, con l'annesso giardino storico, fu acquisito nella disponibilità della Presidenza del Consiglio nel 1985, per usi di rappresentanza.

Per tale scopo la struttura, fatiscente, fu restaurata, arredata e fornita delle attrezzature tecniche necessarie, nonché degli indispensabili apparati di sicurezza idonei a tutelare il sito nel rispetto delle norme generali di sicurezza.

La Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1987 sperimentò la completa apertura al pubblico, con risultati non positivi sia per il giardino storico che per l'edificio, entrambi oggetto di atti vandalici.

Alla luce di quanto esposto dal 1997 la Presidenza del Consiglio dispose l'accesso al pubblico regolamentato e organizzato sulla base di apposite richieste di visite guidate; l'attentato dell'11 settembre 2001 determinò, per ovvi motivi di sicurezza, la sospensione delle visite.

Il compendio è stato riaperto al pubblico nel corso del 2002, con il sistema delle visite guidate, su richiesta di associazioni e gruppi di cittadini, nel rispetto delle previste procedure di sicurezza; a tale fine la Presidenza del Consiglio accoglie costantemente tutte le richieste programmando un calendario delle visite stesse.

Si precisa inoltre che, considerata la finalità d'uso del Villino Algardi, in occasione di vertici internazionali particolarmente rilevanti, l'accesso al pubblico può essere temporaneamente sospeso sia per motivi di sicurezza che per motivi organizzativo-operativi.

Recentemente, però, si è reso necessario avviare urgenti lavori di manutenzione straordinaria su alcuni impianti del compendio, e pertanto tutte le visite già calendarizzate sono state rinviate al termine dei lavori stessi.

Occorre in questo senso precisare che la Presidenza del Consiglio svolge un'attentissima opera di sorveglianza e cura dell'intero complesso, intervenendo costantemente laddove è necessario, per custodire nel migliore dei modi un bene di così rilevante pregio artistico e storico.

È previsto infine che, in vista del prossimo semestre di presidenza italiana della UE, il Casino Algardi sia utilizzato intensamente per incontri di lavoro e ufficiali.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(4 marzo 2003)

FALOMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

il cittadino siriano Muhammad Sa'id al-Sakhri e la sua famiglia, composta da moglie e quattro figli, di cui il più piccolo di due anni, sono stati respinti presso la frontiera dell'aeroporto di Milano-Malpensa in data 28 novembre scorso ed imbarcati a forza su di un volo per Damasco;

il signor Muhammad Sa'id al-Sakhri rischia l'esecuzione capitale per motivi di natura politica ed i suoi familiari rischiano di subire carcere e tortura per gli stessi motivi;

le leggi italiane proibiscono l'espulsione e/o l'estradizione di qualunque persona verso un paese in cui rischia di subire la pena capitale e/o trattamenti disumani o degradanti,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo conoscano i fatti descritti;

quali siano state le motivazioni addotte dalle autorità italiane per l'espulsione del cittadino siriano e della sua famiglia;

cosa intendano fare i Ministri in indirizzo, di urgente, affinché il predetto cittadino siriano possa ritornare in Italia, insieme alla famiglia, per esercitare il diritto a richiedere asilo nel nostro Paese.

(4-03590)

(20 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri, non appena al corrente del rimpatrio coatto del signor Al-Sakhri, della moglie e dei quattro figli minori in Siria, il 10 dicembre scorso, si è immediatamente attivato, tramite l'Ambasciata d'Italia in Damasco al fine di ricostruire lo svolgimento dei fatti ed accertare le condizioni della famiglia nonchè assicurarsi che venissero rispettati i diritti fondamentali delle persone coinvolte.

Da quanto riferito dal competente Ministero dell'interno, dalle prime verifiche immediatamente disposte da quella Amministrazione, è stato possibile escludere che l'interessato abbia mai presentato alcuna domanda d'asilo; le procedure adottate per il controllo e il respingimento della famiglia siriana, come confermato anche dal Direttore del Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza inviato sul posto, sono state pienamente rispondenti alle norme vigenti.

Il personale dell'Ufficio di Polizia di Frontiera presso l'Aeroporto di Malpensa, il 23 novembre scorso, procedeva infatti al controllo del nucleo familiare siriano giunto in quell'aeroporto con volo Alitalia proveniente da Amman.

I componenti di quella famiglia esibivano nella circostanza passaporti siriani che il personale di polizia ha ritenuto opportuno fotocopiare in quanto la tratta Amman-Malpensa-Casablanca, per la quale gli stessi erano in possesso di regolari titoli di viaggio, è a rischio di immigrazione clandestina.

Un successivo controllo da parte degli stessi organi di polizia, espletato dopo che il volo per Casablanca era partito senza che il gruppo avesse voluto imbarcarsi, trovava, però, la famiglia siriana priva dei documenti di viaggio.

Tale comportamento è così apparso conforme a quello tenuto da altri extracomunitari che tentano di entrare clandestinamente in area Schengen e che, in sala di transito, si disfano dei documenti di viaggio della prima tratta per entrare in possesso di altri documenti falsi, ma idonei ad attraversare la frontiera per raggiungere la loro destinazione finale. Ciò consentirebbe peraltro di evitare l'eventuale rimpatrio.

Nei confronti dei citati stranieri veniva quindi adottato un provvedimento di respingimento in Giordania, paese di provenienza, da effettuarsi con volo Alitalia, in partenza il 16 successivo, diretto ad Amman da dove erano giunti.

Tuttavia gli stranieri rifiutavano tale imbarco e le autorità giordane peraltro manifestavano la loro indisponibilità ad accogliere la famiglia siriana.

Solo allora gli uffici di polizia di frontiera organizzavano il servizio di scorta per il rimpatrio in Siria, paese d'origine, avvenuto il successivo 28 novembre.

Come sopra detto, nessuna dichiarazione diretta a richiedere asilo è stata mai manifestata nè agli operatori di polizia nè agli addetti allo scalo e nemmeno al personale dell'Alitalia. Era stato inoltre appurato che sul capofamiglia non pendeva una condanna a morte.

Peraltro, presso l'aeroporto di Malpensa, accanto alla zona controllo passaporti, è presente un apposito ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

La nostra Ambasciata a Damasco ha quindi compiuto il 19 dicembre scorso un ulteriore passo a più elevato livello, sottolineando l'aspettativa italiana a che nessuno dei componenti della famiglia venisse sottoposto a misure restrittive e detentive lesive della dignità umana, reiterando altresì la richiesta di massima trasparenza nell'adottare qualsiasi misura nei loro confronti.

L'ambasciata ha infine intrapreso un terzo passo a livello diplomatico, il 16 gennaio scorso, mediante il quale sono stati raccolti nuovi elementi sulla situazione attuale della famiglia e più ampie assicurazioni a che nessuno dei componenti della famiglia venisse sottoposto a misure re-

strittive lesive della dignità umana, reiterando altresì la richiesta di massima trasparenza nell'adottare qualsiasi misura nei loro confronti.

Dalle più recenti indicazioni fornite dalle Autorità siriane tramite la nostra Ambasciata, risulta che i familiari sono ritenuti del tutto estranei ai fatti imputati al signor Said Al-Sakhri e non sono pertanto sottoposti a misure detentive. Il capo famiglia, invece, è accusato di gravi reati commessi nel corso degli eventi di Hama del 1982 ed è stato altresì aperto un ulteriore procedimento penale nei suoi confronti per falsificazione di passaporti.

Le Autorità interpellate hanno tuttavia formalmente garantito che da parte siriana sarà assicurato il pieno rispetto delle norme a tutela dei diritti dell'uomo nel caso in questione. È questo un risultato positivo al quale il Governo italiano è riuscito a pervenire grazie ai ripetuti interventi intrapresi per le vie diplomatiche.

Il Governo intende comunque continuare a seguire da vicino la vicenda, intervenendo ad ogni livello nel rispetto delle norme internazionali, affinché i diritti fondamentali civili e politici delle persone coinvolte vengano sempre rispettati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(6 marzo 2003)

FIRRARELLO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che sono di recente pubblicazione i dati di una ricerca condotta dall'Università Cattolica di Milano su 257 rianimatori delle 20 unità di terapia intensiva di Milano cui è stato sottoposto un particolareggiato questionario in materia di eutanasia;

che da tale ricerca è emerso che poco meno del 4 per cento dei medici (per l'esattezza 3,6 ogni 100) ha ammesso di somministrare ai pazienti farmaci letali, di praticare, dunque, una forma di eutanasia attiva;

che l'80 per cento dei medici interpellati in forma anonima ha dichiarato di aver praticato almeno una volta la «sospensione delle cure», la cosiddetta eutanasia passiva;

che non è superfluo ricordare che tali pratiche non sono contemplate dal nostro ordinamento e che, pertanto, tali atti sono illegali e perseguibili ai sensi di legge;

che, in ogni caso, è evidente che questo problema solleva questioni morali e legali di enorme portata che meritano una attenzione particolare da parte del legislatore e dei responsabili di Governo,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per verificare l'attendibilità dei dati emersi da detta ricerca e adottare, eventualmente, le conseguenze del caso;

con quali mezzi il Ministero intenda procedere per diffondere nella società e soprattutto all'interno della categoria dei medici una «cultura della vita».

(4-03412)

(26 novembre 2002)

RISPOSTA. – La problematica segnalata nell'atto parlamentare in esame è analoga a quella che ha costituito l'oggetto di una interrogazione a risposta immediata discussa, in data 11 dicembre 2002, presso l'Aula della Camera dei deputati.

In tale occasione, a seguito delle notizie sull'indagine condotta dall'Università Cattolica di Milano tra gli anestesisti-rianimatori delle unità di terapia intensiva di Milano, lo scrivente ha inteso affermare, anzitutto, che l'eutanasia rappresenta un atto illegale che va perseguito dalla Magistratura.

Infatti, sia il Codice Penale sia il Codice deontologico dei medici inquadrano l'eutanasia tra i crimini perseguiti tanto dall'ordinamento giuridico quanto da quello deontologico professionale.

Nella sede autorevole della Camera si è ribadito, altresì, il principio dell'inviolabilità della vita umana e il diritto alla vita e alla dignità della persona, che informano il nostro ordinamento e che debbono informare il comportamento di migliaia di medici, infermieri e volontari, riaffermando l'illiceità di qualsiasi forma di eutanasia.

In questo senso, impongono un'attenta riflessione le notizie emerse dall'indagine del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica di Milano, così come riportate dalla stampa, e sulle quali lo scrivente ha doverosamente sollecitato i competenti uffici del Ministero della salute a compiere i dovuti approfondimenti istruttori e conoscitivi, nonché ad adottare ogni e più opportuna, consequenziale iniziativa.

Lo scrivente ha chiesto di verificare, inoltre, se i competenti organi accademici abbiano valutato attentamente le necessità – ricorrendone i presupposti di legge – per l'inoltro, ai sensi dell'articolo 361 del codice penale, di un esposto denuncia alla competente Procura della Repubblica, perchè possa approfondire e chiarire eventuali responsabilità personali.

La risposta alternativa all'eutanasia che il Servizio sanitario nazionale e, più in generale, le istituzioni del nostro paese devono saper offrire al bisogno della persona giunta allo stato estremo della propria malattia è quella della cura, della assistenza e della tutela della qualità della vita residua.

La risposta più appropriata al malato al termine della vita che si sta diffondendo sul territorio nazionale è una rete domiciliare e residenziale per le cure palliative. Tale rete, gestita da personale idoneamente qualificato, dovrebbe essere allocata in ogni azienda sanitaria; ogni componente della rete deve, inoltre, essere accessibile e raggiungibile da parte dei cittadini.

Deve, infine, essere prevista e favorita ogni possibile forma di collaborazione tra strutture pubbliche e private autorizzate ed enti o organizzazioni del terzo settore operanti sul territorio, in particolar modo tra i servizi di medicina primaria e le strutture ospedaliere per garantire una reale continuità assistenziale e terapeutica.

Il potenziamento degli interventi di terapia palliativa e la realizzazione di strutture residenziali (*hospice*) sono state compiute con la legge n. 39 del 26 febbraio 1999, «Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000», e con i decreti collegati: il decreto ministeriale 28 settembre 1999 «Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative», che definisce le norme di integrazione fra la rete di assistenza ai malati terminali e la struttura di ricovero (*hospice*); il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2000, «Atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative».

Hanno infine visto la luce le Linee Guida inerenti il progetto "Ospedale senza dolore» ed hanno concluso di recente i loro lavori il Comitato sulla ospedalizzazione domiciliare ed il Comitato sulle cure palliative.

La normativa nazionale e alcune delibere regionali individuano un primo livello di assistenza erogato dai distretti con il coinvolgimento prioritario dei medici di medicina generale, in grado di assistere almeno il 50 per cento dei pazienti terminali, e un secondo livello costituito da servizi specialistici (Unità operative di cure palliative: UOCP) e da strutture di degenza (*hospice*).

Secondo dati della Società italiana di cure palliative, il 31 dicembre 2000 esistono in Italia 137 UOCP, 43 *hospice* e 131 organizzazioni non profit per le cure palliative.

Le UOCP sono ripartite fra Servizio sanitario nazionale (129) e privato (8).

I servizi che offrono sono: ambulatorio (91 per cento), assistenza domiciliare (65 per cento), *day hospital* (48 per cento), letti di degenza ordinaria (12 per cento). Gli *hospice* sono 43, dei quali 33 nel SSN con 329 letti e 10 in organizzazioni private con 128 letti.

Nel 1999, il dato relativo ai posti letto in *hospice* era Italia pari a 0,05 x 100.000 abitanti; nel 2000 è passato a 0,8 x 100.000 e crescerà via via che saranno aperti nuovi *hospice*.

Si stima che entro il 2003 saranno attivi in Italia circa 120 *hospice*; oltre 60 finanziati con la legge n. 39 del 26 febbraio 1999, e almeno altrettanti attivati con altri finanziamenti.

Lo sviluppo delle cure palliative è legato ad alcuni fattori di fondamentale importanza, Tra questi: la possibilità di un maggior controllo del dolore cronico maligno attraverso il ponderato uso di analgesici comuni, inclusi gli oppiacei, ed il riconoscimento che i disturbi neuro-psichici richiedono un trattamento aggiuntivo con anticonvulsivanti o antidepressivi; un miglior controllo degli altri sintomi presenti; un maggior rispetto della volontà del paziente circa la propria morte; una migliore com-

preensione del ruolo dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale nei pazienti terminali; un rifiuto dell'accanimento terapeutico.

Il nostro Paese è all'ultimo posto in Europa nell'utilizzazione dei farmaci oppiacei e presenta ancora una insufficiente diffusione sull'interno territorio dei Centri per le cure palliative, con una distribuzione geografica disomogenea.

Questa situazione fa sì che solo un numero limitato di pazienti terminali possa giovare di cure efficaci ed integrate del dolore e della sofferenza psicologica, mentre la maggior parte di essi è condannata a mesi di sofferenze evitabili.

Ai fini di promuovere la diffusione delle cure palliative, in aggiunta ai nuovi aspetti normativi introdotti riguardo all'uso di farmaci antidolorifici, ed alla migliorata disponibilità degli oppiacei, ottenuta semplificando la prescrizione medica, prolungando il ciclo di terapia e rendendone possibile l'uso anche a casa del paziente, è necessario:

individuare precise Linee Guida in materia di terapia antalgica per prevenire gli abusi ed orientare il medico nella prescrizione;

promuovere una maggiore diffusione dei Centri ed una maggiore integrazione tra l'Ospedale ed il domicilio del malato;

avviare la formazione dei medici e del personale sanitario con l'istituzione di insegnamenti di medicina palliativa, analogamente a quanto avviene negli altri Paesi europei.

È fondamentale che gli operatori di queste strutture ad altissima qualità di assistenza devono avere non solo le conoscenze teoriche, ma anche le abilità gestuali e quelle relazionali essenziali per curare la persona alla fine della vita.

La formazione specialistica almeno 500 medici, 2.500 infermieri, 120 psicologi, 120 assistenti sociali. Gli strumenti rapidamente efficaci possono essere la formazione continua e corsi di aggiornamento, realizzati da enti pubblici e privati accreditati. Sono inoltre necessari percorsi formativi istituzionali di laurea specialistica, di scuola di specializzazione e di master universitari per la formazione e la definizione delle figure professionali necessarie nei diversi livelli della rete assistenziale.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 febbraio 2003)

FLORINO. – *Al Ministro della salute* – Premesso:

che nei giorni scorsi è stata inviata alla Procura della Repubblica di Napoli una denuncia, da parte di anonimi, relativa alla gravissima situazione di pericolo e disagio determinati dalla continua e copiosissima esposizione dei lavoratori del Centro Traumatologico Ortopedico di viale Colli Aminei ai fumi di scarico rilasciati dal camino della centrale termica dell'ospedale;

che, in particolare, è stato denunciato lo stato di degrado e di abbandono della centrale termica, considerati la mancanza di interventi di manutenzione e i sistemi di controllo della combustione e dei gas di scarico in stato di avaria;

che, in deroga alle norme di sicurezza sul lavoro e nonostante la gravità della situazione, molti servizi sono stati ubicati all'ultimo piano del fabbricato, sottostante alla ciminiera, esponendo i lavoratori alla inalazione di fumi pericolosissimi per la salute;

che nei giorni scorsi, a seguito delle numerose denunce pervenute in Procura, anche da parte degli abitanti dei palazzi vicini al nosocomio che da anni reclamano per l'inquinamento prodotto dall'inceneritore dei rifiuti, la magistratura ha disposto il fermo giudiziario dell'impianto, in attesa di ulteriori indagini per verificare lo stato di degrado e di cattivo funzionamento delle caldaie;

che da notizie pervenute allo scrivente, sembrerebbe che anche la ASL-NA1 stia indagando in merito alla vicenda e che allo stato attuale siano state avviate diverse cause di servizio;

che giova, infatti sottolineare, che la situazione sopra descritta ha causato ad alcuni dipendenti del CTO gravi forme di neoplasie e bronchiti croniche,

l'interrogante chiede di sapere:

se, considerata la gravità dei fatti esposti in premessa, non si ritenga di dover disporre con urgenza opportune indagini volte a verificare lo stato dei fatti denunciati, a controllare i metodi di manutenzione della centrale termica, il rendimento calorifico e le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera, a verificare il calcolo di rendimento termico e il consumo di olio combustibile negli ultimi cinque anni;

quali siano i motivi del ritardo della installazione e dell'avvio della nuova centrale a metano.

(4-01045)

(5 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Campania, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Di seguito si riporta integralmente quanto comunicato dal suddetto Ufficio.

In riferimento alla nota prot. n. 2128/GG, di pari oggetto, si comunica quanto segue:

1) il Sostituto Procuratore della Repubblica Diana Esposito in data 4 ottobre 2001, con proprio decreto, ha disposto il sequestro, a mente dell'articolo 252 del codice di procedura civile, del camino di espulsione dei fumi della centrale termica del C.T.O. di Napoli, trattandosi di corpo di reato necessario per l'accertamento dei fatti, in ordine all'ipotesi di reato di cui all'articolo 590 del codice penale, commesso in Napoli, querela del 3 ottobre 2001 (proced. Penale n. 66804/01 RG);

2) con successivo decreto, in pari data, il citato P.M., a parziale modifica e revoca del succitato provvedimento di sequestro, ha disposto il sequestro della centrale termica del C.T.O. di Napoli, lasciando libera la facoltà d'uso della medesima, con obbligo di conservazione dello stato dei luoghi;

3) nei mesi direttamente precedenti rispetto ai suddetti provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, in data 1° agosto 2001 il Primario del Laboratorio di Analisi, con riferimento al «fumaio allocato sul solaio di copertura del fabbricato» sollevava il problema se «questi scarichi sono nocivi per la salute dei lavoratori». Della suddetta problematica veniva interessato il P.I. Botteri, dell'Ufficio Tecnico del C.T.O., il quale con nota n. 21486 del 6 agosto 2001 evidenziava che, a far data dal 1995, la gestione delle strutture e dei relativi impianti tecnologici della ex USL n. 42, in cui rientrava il C.T.O., è stata affidata al servizio tecnico centrale della ASL Napoli 1, ed in data 6 agosto 2001 con propria nota n. 1264 il direttore amministrativo del C.T.O. rimetteva la citata nota del Primario di Laboratorio di analisi al Capo Servizio Tecnico ed al Direttore del Servizio prevenzione e Protezione della ASL NA1 «per una idonea valutazione ...finalizzata alla tutela del personale del C.T.O. da eventuali rischi». Il Direttore del Servizio Tecnico, in risposta alla citata nota n. 1264/CTO, del 6 agosto 2001, con propria nota n. 121/STC del 19 agosto 2001 comunicava alle direzioni del C.T.O. quanto segue: «Si comunica che entro la fine di settembre corrente anno sarà attivata la nuova centrale termica che utilizza il metano come combustibile. Sarà così definitivamente risolta la problematica dei fumi di combustione provenienti dalla canna fumaria della vecchia centrale, che verrà dismessa»;

4) le suddette previsioni del direttore del Servizio Tecnico non si sono realizzate e l'attivazione della nuova centrale termica del C.T.O. alimentata a metano non è risultata possibile entro i termini previsti, in quanto in data 5 ottobre 2001, come comunicato dalla ditta Lapis, appaltatrice dei lavori di costruzione della nuova centrale termica, non risultavano ancora pervenuti il nulla osta del vigili del fuoco e l'omologazione da parte dell'ISPESL, che risultavano essere «elementi essenziali prepedutici ad ogni e qualsiasi attivazione della stessa centrale termica»;

si precisa che la predetta nota della Ditta Lapis era indirizzata al Direttore dei lavori *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988, che con proprio ordine di servizio n. 13 del 5 ottobre 2001 aveva ordinato alla Ditta Lapis

di procedere *ad horas* alla messa in esercizio della nuova centrale termica ristrutturata;

5) in data 20 novembre 2001 la citata Ditta Lapis ha rimesso alla direzione Amministrativa del C.T.O. i libretti ISPEL NA-400144/01 e NA400145/01 inerenti all'impianto della centrale termica.

In data 25 gennaio 2002 è pervenuta alla direzione amministrativa del C.T.O. la nota del Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del fuoco, Ufficio Prevenzione e incendio, datata 17 gennaio 2002 con la quale è stato espresso parere favorevole alla realizzazione della nuova centrale termica alimentata a gas metano presso il C.T.O.

Si precisa che la suddetta centrale è attualmente funzionante ed ha integralmente sostituito la precedente centrale alimentata con olio combustibile».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 febbraio 2003)

FORMISANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

nel Comune di Voltaggio è stato rilasciato il rinnovo della concessione mineraria per la Cava di Monte Bruzeta (provvedimento decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 18886 del 4/8/99) alla Cementir S.p.a., provvedimento che il Ministero dell'ambiente ha ritenuto di dover sospendere per attivare le procedure di indagine per l'impatto ambientale (V.I.A.);

il Comune di Carrosio ha chiesto un monitoraggio della zona destinata a diventare coltivazione della Cava per poter accertare l'eventuale presenza di amianto nelle rocce;

nella Cava di Monte Bruzeta vi sono due sorgenti naturali che sino ad oggi hanno fornito acqua potabile ai comuni di Gavi e Carrosio e che andranno distrutte dai lavori della cava;

in Val Lemme è stata concessa, dalla Regione Piemonte, l'autorizzazione per la realizzazione dell'acquedotto sostitutivo del Rio Acque Striate;

i Sindaci dei Comuni di Gavi e Carrosio nella Val Lemme non hanno richiesto questo acquedotto e non intendono usufruirne in quanto non lo ritengono necessario avendo sino ad oggi utilizzato l'acqua potabile delle sorgenti;

la zona interessata dalle opere di captazione dell'acquedotto riveste una notevole importanza dal punto di vista ambientale, ed il prelievo idrico andrebbe ad alterare le attuali condizioni dell'intero ecosistema acquatico (in particolare nella zona di presa e nei primi 400 metri) soprattutto nei periodi di maggior siccità, infatti secondo i dati di portata del

S.I.A. non è possibile garantire in modo assoluto e permanente un deflusso minimo vitale;

la ASL 22 di Novi Ligure ha evidenziato la propria posizione contraria alla realizzazione dell'acquedotto, in quanto è preferibile l'attuale captazione da acque sorgive già in uso a quella sostitutiva da acque superficiali, proposta con il nuovo progetto, e evidenzia come, nei mesi estivi, la quantità che scorre nell'alveo del Rio Acque Striate è talmente ridotta da far fortemente dubitare sulla possibilità di captare acqua per l'acquedotto ed assicurare contemporaneamente il DMV;

uno studio del CREST (Centro Ricerche in Ecologia e Scienze del Territorio) definisce imprudente la scelta di previsione di una derivazione idrica dal Rio Acque Striate, non solo perché si rischia di non garantire il deflusso minimo vitale, ma soprattutto perché vi sono serie possibilità che non possa essere neppure garantita l'acqua necessaria per le esigenze potabili;

l'Italia dei Valori-Lista Di Pietro ha raccolto le perplessità dei Comuni interessati della Val Lemme, del Presidente dell'Ente Parco Naturale Capanne di Marcarolo e di tutto il «Popolo dell'Acqua», circa la possibile relazione tra la concessione del rinnovo alla Cava di Monte Bruzeta e la costruzione dell'acquedotto sostitutivo del Rio Acque Striate;

semberebbe che il Consiglio dei ministri ritenga invece che i lavori dell'acquedotto possano continuare in quanto opera di pubblico interesse, da considerarsi separatamente alla coltivazione della Cava, ignorando così l'invito formale che la Regione Piemonte aveva fatto alla Cementir S.p.a. per sospendere in via cautelativa i lavori, affinché la Direzione ambiente della Commissione Europea potesse completare le proprie verifiche;

in questa tesa situazione si inserisce l'aggressione al signor Luigi Giannoni, rappresentante del Comitato Spontaneo contro la Cava Cementir, avvenuto nei pressi di Tortona per cause ancora in fase di accertamento da parte della Procura di competenza,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la vera necessità per la costruzione dell'acquedotto sostitutivo del Rio Acque Striate, visto che i comuni che ne dovrebbero usufruire, non ne hanno mai fatto richiesta;

se il Ministro dell'interno non ravveda in questa situazione la necessità di una verifica degli atti di concessione dell'autorizzazione per l'acquedotto e del rinnovo per la coltivazione della Cava, oltre ad un approfondimento delle motivazioni che possono aver causato l'aggressione al signor Luigi Giannoni;

perché il Consiglio dei ministri non abbia tenuto conto delle perplessità e delle opinioni espresse dagli stessi rappresentanti del Ministero dell'ambiente *in loco*, dal Presidente dell'Ente Parco Naturale Capanne di Marcarolo dottor Gian Luigi Repetto, dai Sindaci di Gavi e Carrosio e dal Comitato spontaneo contro la Cava Cementir;

quali iniziative intenda adottare il Ministero dell'ambiente per salvaguardare un'area, come la Val Lemme, in cui sarebbe preferibile una valorizzazione dei tesori naturali invece che la loro distruzione.

(4-03024)

(26 settembre 2002)

MARTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 1999, era disposto accoglimento, con prescrizioni, della richiesta di conclusione del procedimento di rinnovo della concessione mineraria denominata «Monte Bruzeta» in comune di Voltaggio (Alessandria), presentata dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, a vantaggio della Cementir Cementerie del Tirreno SpA, corrente in Roma;

tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri costituiva atto conclusivo di conferenza di servizi, ed ai sensi della legislazione allora vigente, a seguito dell'opposizione manifestata da parte di taluni enti partecipanti alla conferenza medesima, indetta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1994 e dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, ai fini di rinnovo della concessione «Monte Bruzeta» alla Cementir S.p.a., da parte del Ministero dell'industria, commercio, artigianato – Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie, tramite il proprio organo periferico Distretto Minerario di Torino;

tale rinnovo afferiva concessione mineraria (Decreto del Corpo delle Miniere – Distretto Minerario di Torino, in data 27 luglio 1987), per sfruttamento di marna cementizia denominata «Monte Bruzeta» già rilasciata nel 1987 alla medesima società, i cui lavori non erano mai stati attivati, e quindi decaduta nel 1997;

tale concessione, comporta, fra l'altro, la distruzione delle fonti degli acquedotti destinati all'approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Carrosio (Alessandria), per la totalità, e Gavi (Alessandria), per una parte, peraltro in contrasto palese con il disposto della legge n. 36/1994, «Disposizioni in materia di risorse idriche», da cui si desumono le priorità dell'uso della risorsa idrica, a scopo idropotabile;

fra le prescrizioni contenute nel prefato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, si legge, fra l'altro, la seguente: «... di condizionare il rilascio del rinnovo della concessione mineraria- anche alla luce delle esigenze prospettate dalle amministrazioni interessate – alle seguenti prescrizioni, da definire mediante opportuni accordi: deve essere preventivamente realizzato l'acquedotto alternativo che alimenti i Comuni di Gavi e Carrosio; [...] che l'opera di presa dell'acquedotto alternativo deve essere posizionata all'esterno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo»;

con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 11-2837 in data 23 aprile 2001, si concludeva, con prescrizioni, la conferenza di

servizi del procedimento afferente la valutazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale del Piemonte n. 40/98, in merito al progetto di Acquedotto del Rio Acque Striate per l'approvvigionamento idrico sostitutivo dei Comuni di Carrosio e Gavi, opera prevista quale accessoria e preliminare a quanto concesso in sede del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 1999;

anche in merito a tale procedimento i Comuni di Carrosio e Gavi, il Parco Naturale Capanne di Marcarolo, la Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, manifestavano opposizione, formulando osservazioni in merito al progetto presentato dalla Cementir SpA;

in particolare, una delle eccezioni formulate riguardava il posizionamento delle opere di presa del medesimo acquedotto sostitutivo all'interno del territorio del Parco Capanne di Marcarolo, e ciò in violazione della prescrizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, atto fondante, già ricordato, secondo cui « l'opera di presa dell'acquedotto alternativo deve essere posizionata all'esterno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo»;

con nota n. DiCA 7100/III/11.13.11 in data 20 luglio 2001, da parte del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, «... è demandato il compito di procedere alla verifica dell'adempimento delle suddette [del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: n.d.R.] prescrizioni», si invitava la Regione Piemonte a «dare corso agli ulteriori adempimenti di competenza per la realizzazione del progetto approvato», dando atto che la Regione Piemonte aveva espresso, ai sensi della prefata D.G.R., giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale;

con nota TEC/22/AS in data 1 agosto 2001 la Cementir Cementerie del Tirreno SpA comunicava l'inizio dei lavori a fare data dal 3 settembre 2001;

i lavori, iniziati nel 2001, venivano duramente contestati dalle popolazioni interessate, contrarie non soltanto alla realizzazione dell'acquedotto sostitutivo, ma alla coltivazione della miniera in questione, comportante manomissione di un equilibrio ambientale di un territorio, quale quello della Valle del Torrente Lemme, già oggetto di pesanti manomissioni nel passato, e di conseguenza si verificavano mobilitazioni;

anche in forza di prescrizione della prefata D.G.R. n. 11-2837 in data 23 aprile 2001, in particolare punto z) «i lavori di costruzione della briglia e di posa della condotta in alveo del Rio Acque Striate dovranno essere realizzati nel periodo agosto-settembre in modo da non interferire con il periodo di frega delle specie ittiche presenti nel territorio considerato», i lavori venivano sospesi nel periodo dell'inverno 2001;

posto che ai sensi della prefata D.G.R. n. 11-2837 in data 23 aprile 2001, in particolare punto ff), l'opera dell'acquedotto sostitutivo incide sul territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e, in particolare sul Biotopo «Sinistra idrografica dell'Alto Lemme», posto nella Val Lemme, Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, sito di importanza

comunitaria denominato, per quanto consta, come IT1180015, il Comune di Carrosio segnalava la potenziale violazione della Direttiva 92/43/CEE, da cui risulta attivata procedura per infrazione comunitaria;

in particolare, con comunicazione in data 24 aprile 2002, n. D (2002) 521991, pervenuta all'Ufficio Ambiente della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, la Commissione Europea ha richiesto ai Ministeri competenti di sapere «1. in quale modo le procedure di valutazione dell'impatto ambientale previste dalle direttive comunitarie sono state applicate o si prevede siano applicate al progetto di attività estrattiva denominato Monte Bruzeta; 2. in quale modo la procedura di valutazione d'incidenza prevista dalla direttiva 92/43/CEE è stata applicata, o si prevede sia applicata, al progetto di attività estrattiva denominato Monte Bruzeta e al progetto di realizzazione dell'Acquedotto sostitutivo del Rio Acque Striate»;

in effetti, se, da un lato, il progetto concernente l'acquedotto sostitutivo era stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto di coltivazione mineraria non era stato sottoposto a tale procedura (di cui alla Direttiva 85/337/CEE successivamente modificata dalla Direttiva 97/11/CE), difetto procedimentale invero molto grave perché avvenuto in violazione del noto e pacifico principio secondo cui in tema di atto amministrativo *tempus regit actum*;

nelle more, interveniva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2002 che apportava variazione al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 con il quale veniva eliminata la prescrizione che «l'opera di presa dell'acquedotto alternativo deve essere posizionata all'esterno del Parco Naturale Capanne di Marcarolo»;

la regione Piemonte, con successiva D.G.R. n. 1-6363 in data 20 giugno 2002, prendendo atto che «la richiesta di informazioni si configura come avvio di un procedimento di infrazione in ordine alla procedura seguita» per il rilascio della concessione mineraria, cui è condizionata la costruzione dell'acquedotto sostitutivo «Rio Acque Striate», ha deliberato «di invitare formalmente la Cementir SpA, con sede in Roma, a sospendere, in via cautelativa, i lavori di costruzione dell'acquedotto sostitutivo del Rio Acque Striate, per il tempo strettamente necessario affinché la Direzione Ambiente della Commissione Europea completi le proprie verifiche in ordine alle obiezioni sollevate con la comunicazione in data 24 aprile 2002, n. D (2002) 521991, in modo che sia definitivamente chiarita la regolarità formale della concessione mineraria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, presupposto fondamentale per la realizzazione dello stesso acquedotto», richiedendo altresì alla Presidenza del Consiglio e ai competenti Ministeri di essere tempestivamente informata dell'esito del procedimento di infrazione comunitaria;

la Società Cementir SpA, nonostante tale invito formale, con nota in data 10 luglio 2002 n. 5478, comunicava nuovamente l'inizio lavori di lavorazioni afferenti l'Acquedotto sostitutivo;

la Società Cementir SpA persiste a tutt'oggi, alle lavorazioni;
in data 18 luglio 2002 veniva inoltrato esposto al Comando Carabinieri della Stazione di Voltaggio (Alessandria) ed al Comune di Carrosio (Alessandria) da parte del WWF – Sezione Regionale Liguria, circa la presenza di materiale amiantifero nel terreno oggetto delle lavorazioni inerenti la realizzazione dell'Acquedotto sostitutivo;

provocando la presenza di materiale amiantifero, la cui pericolosità per la salute umana, ove inalato, è ormai dato tecnico scientifico acquisito anche ai fini giuridici, nel territorio oggetto dell'Acquedotto sostitutivo, presenza suffragata da analisi operate dalla competente A.R.P.A. della Regione Piemonte – Dipartimento di Alessandria (Verb. Prel. n. 32/SA/02 del 17 aprile 2002), viva preoccupazione ed allarme nella popolazione da servire, comporta ragionevole allarme anche relativamente alla ben più vasta area, caratterizzata da presumibile identità di conformazione geologica, oggetto della coltivazione mineraria, in cui i fenomeni di dispersione nell'aria di particelle, unitamente alla peculiare caratterizzazione meteorologica del Territorio della Valle Lemme, provocherebbero danni alla salute delle popolazioni di vasta parte del territorio;

nonostante fenomeni di mobilitazione spontanea delle popolazioni interessate, nonostante inviti formali da parte delle competenti amministrazioni, quali la Regione Piemonte, nonostante diffide inoltrate dalle Amministrazioni, nonostante il contenzioso giurisdizionale negli anni instaurato avente ad oggetto i provvedimenti concessori sopra citati, tuttora in corso e non definito, la società Cementir continua le lavorazioni;

da ultimo, con nota del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, n. GAB 2002/883J/BO5, a firma del Capo di Gabinetto, indirizzata, fra gli altri, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, in data 30 agosto 2002, prendendo atto della mancata esplicazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale e nemmeno della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, in ordine alla concessione mineraria denominata Monte Bruzeta in Comune di Voltaggio (Alessandria), concessa ai sensi del sopraccitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 99, si «ritiene indispensabile la sospensione da o parte di codesta autorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri del citato provvedimento D.P.C.M. n. 18886 del 4/8/99»;

ciononostante non risultano emanati atti volti a sospendere, come del resto richiesto formalmente dalla D.G.R. del Piemonte n. 1-6363 in data 20 giugno 2002, le lavorazioni in atto,

considerato che,

in data 9 settembre 2002 lo scrivente inoltrava richiesta al responsabile dell'ufficio della Presidenza del Consiglio, dottor Cirillo, di poter partecipare all'incontro che si sarebbe tenuto in data 11 settembre tra amministratori locali della Val Lemme, Ente Parco e lo stesso dottor Cirillo e questi non ritenne opportuna la presenza di un parlamentare, asserendo che l'incontro non era decisionale ma tecnico, garantendo un ulteriore incontro (decisionale) alla presenza di politici;

contrariamente in occasione dell'incontro dell'11 settembre veniva consentito alla Cementir di iniziare i lavori;

il vice questore di Alessandria, dottor Rosato, in data 17 settembre 2002 alle ore 4,30, con l'ausilio delle forze dell'ordine, e assumendo la direzione dei lavori, impediva il libero accesso alla strada provinciale adiacente al Parco delle Capanne di Marcarolo, e dava il via libera ai mezzi meccanici all'interno del Parco stesso;

molti cittadini nel tentativo di raggiungere i comuni circostanti, venivano bloccati sulla strada provinciale e circa 60 di questi venivano identificati e inibiti nel loro diritto alla libera circolazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere sui lavori in corso nel territorio della Val Lemme e sui fatti avvenuti nei confronti di liberi cittadini e di un parlamentare della Repubblica, alla luce di quanto esposto.

(4-02937)

(18 settembre 2002)

RISPOSTA. (*) – In riferimento agli atti di sindacato ispettivo in oggetto, concernenti la concessione mineraria denominata «Monte Bruzeta» situata nel comune di Voltaggio (Alessandria), si fa presente quanto segue.

Il Distretto minerario di Torino nel luglio 1987 ha rilasciato, per un periodo di dieci anni, alla società Cementir s.p.a. una concessione mineraria per marna da cemento «Monte Bruzeta».

In realtà, durante il periodo di vigenza della concessione mineraria, l'esercizio di tale concessione è rimasto sospeso dal momento che vi era un problema di interferenza dei lavori minerari con le opere di captazione degli acquedotti che alimentano i limitrofi comuni di Gavi e Carrosio.

Il Distretto minerario di Torino – preso atto che l'unica possibilità per avviare l'attività mineraria era quella di sostituire in via preliminare le captazioni esistenti costruendo un nuovo acquedotto – in sede di conferimento del titolo minerario condizionò l'inizio delle nuove coltivazioni ad un accordo tra le parti interessate che consentisse una captazione di acque alternative, individuate successivamente lungo il corso del Rio Acque Striate, affluente del Lemme, circa a 10 Km a monte dell'insediamento estrattivo.

Tale soluzione, tuttavia, non ha mai incontrato il favore di detti Comuni.

Nel 1996, venuta a scadere la concessione, la Cementir s.p.a. ha presentato istanza di rinnovo al Distretto minerario di Torino, che ha promosso una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, al fine di acquisire i necessari nulla osta e pareri.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Nel corso di tale conferenza di servizi, svoltasi in più riunioni a partire dal gennaio 1997, non è stato possibile raggiungere l'unanimità dei consensi, in quanto rimaneva comunque insoluto il problema originario: l'interferenza dei lavori minerari con l'utilizzo degli acquedotti.

Il Distretto minerario di Torino, risultate senza esito le varie riunioni della conferenza di servizi, nel settembre del 1998, ha rimesso tutti gli atti al Ministero dell'industria che, con nota del 26 marzo 1999, ha rimesso gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo l'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

Dopo una lunga e complessa istruttoria svolta dai competenti Uffici della Presidenza, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 luglio 1999, ha adottato la relativa deliberazione, accogliendo la proposta formulata dal Ministero dell'industria e, quindi, consentendo il rilascio del rinnovo della concessione mineraria, ma imponendo, per la realizzazione dell'acquedotto, alcune prescrizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* ha fatto propria la deliberazione del Consiglio dei ministri.

In sede di esame del progetto modificato a seguito di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono emerse della incertezze in ordine al reale posizionamento del confine del Parco che hanno portato la Regione Piemonte, dopo una serie di approfondimenti, ad affermare che, nel tratto in questione, il Rio Acque Striate fa interamente parte del Parco e il relativo confine ingloba l'intero alveo dello stesso corso d'acqua. La Regione, pertanto, rilevava che una delle indicazioni contenute nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – in particolare quella per la quale «l'opera di presa dell'acquedotto alternativo deve essere posizionata all'esterno del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo» – sarebbe stata disattesa.

La Regione venne invitata ad avviare, comunque, il procedimento amministrativo della valutazione di compatibilità ambientale del progetto «Acquedotto del Rio Acque Striate per l'approvvigionamento idropotabile dei Comuni di Carrosio e Gavi». In proposito, infatti, si rilevò che la presenza dell'opera di presa all'interno del Parco non poteva essere considerata di per sé causa ostativa alla realizzazione dell'acquedotto stesso, dal momento che la stessa legge istitutiva del Parco (legge regionale 31 agosto 1979, n. 52) all'articolo 12 (norme vincolistiche) nell'indicare i divieti per il territorio del Parco alla lettera *i*) prevede un'eccezione proprio per gli acquedotti.

Tale procedimento di valutazione di compatibilità ambientale del progetto «Acquedotto del Rio Acque Striate» si è concluso positivamente, con prescrizioni, con deliberazione della Giunta regionale n. 11-2837, in data 23 aprile 2001. Con nota prot. 4542/24.03 del 16 maggio 2001, la Regione Piemonte ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di dare formale avvio ai successivi adempimenti di competenza.

In esito a tale richiesta, in particolare, con nota del 20 luglio 2001, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto

1999, si è invitata la Regione Piemonte a dare corso agli ulteriori adempimenti di competenza per la realizzazione del progetto approvato.

In sede di avvio della messa in opera del progetto, tuttavia, la Ditta incaricata non ha potuto accedere all'area del cantiere in quanto la stessa risultava presidiata da rappresentanti della popolazione locale che si opponevano all'apertura del cantiere. Pertanto, la Ditta al fine di evitare scontri con la popolazione locale chiedeva alla Prefettura competente per territorio l'intervento della forza pubblica per accedere al cantiere.

La Prefettura di Alessandria, acquisito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine alla natura di opera pubblica dell'acquedotto «Rio Acque Striate» da realizzare a cura della società concessionaria, assentiva alla richiesta della forza pubblica.

Nel contempo, nel maggio scorso, la Commissione Europea (Ambiente), in merito al procedimento di rinnovo della concessione mineraria in oggetto, ha richiesto informazioni concernenti:

le modalità con cui è stata applicata la procedura della valutazione di incidenza (Direttiva n. 92/43/CEE) sul proposto sito di importanza comunitaria «Sinistra idrografica dell'Alto Lemme», relativamente al progetto dell'acquedotto alternativo «Rio Acque Striate»;

le modalità con cui è stata applicata la prevista procedura di valutazione di impatto ambientale, quale adempimento alla Direttiva n. 85/337/CEE, successivamente modificata dalla Direttiva n. 97/11/CE, nell'ambito del rinnovo della concessione mineraria denominata Monte Bruzeta, in comune di Voltaggio (Alessandria).

La Presidenza del Consiglio, pertanto, svolti i necessari ulteriori approfondimenti, in data 11 settembre 2002, ha tenuto una riunione di coordinamento, di natura tecnico-amministrativa, alla quale hanno preso parte tutti i soggetti interessati al procedimento, ivi compresa la Ditta incaricata dei lavori.

Nel corso della riunione si è dato conto degli approfondimenti svolti a seguito della nota interlocutoria pervenuta dalla Commissione europea. In particolare quanto al primo adempimento, posto in rilievo dalla Commissione Europea Ambientale, si è evidenziato come questo fosse stato progetto di acquedotto alternativo a cura della Regione Piemonte.

Infatti, una volta emerse (in sede di riesame del progetto modificato a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, che ha accolto la richiesta di conclusione del rinnovo della concessione mineraria denominata Monte Bruzeta) alcune incertezze in ordine al posizionamento del confine del Parco, e, stabilito, dopo una serie di approfondimenti che, nel tratto ove si inserisce l'opera di presa dell'acquedotto, il Rio Acque Striate fa interamente parte del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, la Regione si è pronunciata positivamente sulla compatibilità dell'opera con il Piano d'area del Parco.

Per quanto concerne la procedura di V.I.A. applicata è stato necessario ripercorrere un'analisi del quadro normativo che regolamentava la procedura di V.I.A., per la tipologia di opere «minerarie» vigente al momento della richiesta di rinnovo della concessione mineraria.

La materia è attualmente regolamentata dalla Direttiva n. 85/377 CEE, così come modificata dalla Direttiva n. 97/11 CEE. L'articolo 3, comma 2, della Direttiva n. 97/11/CEE stabilisce che essa trova applicazione per le domande di autorizzazione sottoposte all'autorità competente anteriormente al 14 marzo 1999.

Alle domande formulate anteriormente a detta data continuano ad applicarsi le disposizioni della Direttiva n. 85/337/CEE nella versione originaria. Essa, pertanto, non troverebbe applicazione al progetto di cava per marna di cemento poiché la domanda di rinnovo della concessione risale al 1996.

La domanda presentata dalla società Cementir consiste, tra l'altro, in un rinnovo (articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382) e non in nuova domanda di rilascio della concessione (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382) (come del resto risulta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 1999 di rinnovo della concessione mineraria).

La direttiva n. 85/337 CEE, all'articolo 4, comma 2, prevede che «i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione di impatto ambientale quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. A tal fine gli Stati membri possono specificare, fissare criteri e soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi indicate nell'allegato II debbano formare oggetto di valutazione».

L'industria estrattiva era appunto inserita nell'allegato II.

In attesa dell'attuazione della direttiva in questione, l'articolo 6 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (legge n. 349/1986) stabilisce che debbano essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i criteri per individuare le opere da sottoporre a procedura di impatto solo per le coltivazioni minerarie i cui lavori interessino direttamente aree di superficie superiore a 20 ettari.

Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, sostanzialmente di recepimento della Direttiva n. 85/337, ribadisce che siano sottoposte a procedura VIA soltanto le cave e torbiere di estensione superiore a 20 ettari (allegato A, lettera q).

Il progetto Monte Bruzeta pertanto non sarebbe stato in ogni caso sottoposto a procedura di VIA in quanto la superficie interessata globale è di 15,5 ettari.

La riunione si è, pertanto, conclusa evidenziando la corretta e rispettosa applicazione delle norme comunitarie in materia.

Le suddette argomentazioni sono state successivamente rappresentate alla Commissione europea a cura della Presidenza del Consiglio, con nota del 18 settembre 2002 per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea.

Nel contempo, considerate anche le altre problematiche evidenziate dalle amministrazioni locali (come ad esempio la presunta presenza di tracce di amianto nell'area interessata, per la verifica delle quali sono in corso una serie di accertamenti coordinati dalla Regione Piemonte), si è

convenuto sull'opportunità di costituire presso la locale Prefettura un tavolo tecnico composto da tutti i soggetti interessati, e coordinato dalla stessa Prefettura, che segua passo dopo passo lo sviluppo della vicenda, garantendo la massima trasparenza dell'azione amministrativa sotto il profilo ambientale, sanitario e della tutela dei lavoratori e della popolazione.

Tale tavolo lavora a ritmo serrato e proprio in una delle ultime riunioni (in particolare quella tenutasi il 3 ottobre 2003) il rappresentante dell'A.R.P.A. Piemonte ha riferito che i valori del monitoraggio per la rilevazione dell'amianto nelle acque del Rio non sono particolarmente significativi e il rappresentante della A.S.L. competente per territorio ha precisato che dai rilevamenti sinora effettuati la salute dei lavoratori non è in pericolo.

In ogni caso nell'ambito del tavolo tecnico si è convenuto che la Regione Piemonte e l'A.R.P.A. Piemonte metteranno a disposizione dei Ministeri dell'ambiente e della salute, oltre che della Prefettura e degli Enti locali, gli esiti dei campionamenti effettuati per accertare la qualità delle acque del Rio «Acque Striate» nonché dei terreni circostanti la zona di captazione. La società concessionaria, inoltre, dovrà inviare ai suddetti Ministeri, oltre che alla Prefettura, il progetto di coltivazione della miniera, corredato dagli esiti delle analisi ed indagini svolte per stabilire la presenza o meno di amianto nell'area oggetto di concessione.

La Presidenza, comunque, viene costantemente aggiornata dalla Prefettura sui lavori del tavolo tecnico.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(4 marzo 2003)

FRAU. – *Ai Ministri della salute e delle comunicazioni.* – Premesso che:

gli organi di informazione hanno riportato con grande risalto la notizia che sull'ultimo numero della rivista «Happy Web» è pubblicata una inchiesta ricca di dettagli nella quale si denuncia un traffico internazionale di organi, gestito attraverso aste on-line sfruttando decine di siti Internet di copertura;

sulla base delle rivelazioni della rivista «Happy Web» si sarebbero già attivati i Nas in accordo con il Ministro della salute;

secondo le dichiarazioni degli inquirenti risulterebbe difficile incastare i criminali perché i titolari dei siti in questione, essendo localizzati all'estero, nei propri Paesi non violerebbero nessuna legge in quanto mancante una appropriata legislazione in materia. Inoltre gli eventuali acquirenti di organi sarebbero protetti dalla legge sulla *privacy*,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere al fine di contrastare e impedire questo ignobile mercimonio di organi sui quali non vi è tra l'altro

nessuna garanzia e che quindi possono portare ulteriore nocumento a chi eventualmente vi ricorresse;

se non si ritenga opportuno dare vita ad una forte azione internazionale affinché vi sia una armonizzazione della legislazione dei vari Paesi su questa materia e venga così posto fine a questo turpe commercio;

quali iniziative e in che modo stia operando l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di compiere l'azione di monitoraggio dei mezzi di comunicazione che la legge gli assegna al fine di accertare l'eventuale esistenza di siti Internet italiani dediti a simili attività.

(4-01693)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – In Italia non sono stati registrati casi relativi a traffico di organi da cadavere all'interno del territorio nazionale.

Infatti, il sistema operante nel nostro Paese assicura, per tutti gli organi trapiantati, la completa rintracciabilità della provenienza dell'organo nei trapianti effettuati sia da donatore cadavere sia da donatore vivente ed una valutazione sulla sicurezza del donatore.

Peraltro, sono stati denunciati alla magistratura sospetti, mai verificati in modo attendibile, concernenti generiche informazioni sul traffico di soggetti immigrati clandestinamente, i cui organi vengono prelevati per compensare l'ingresso sul territorio nazionale.

Si tratta di informazioni relative ad alcuni racconti riferiti, su cui non sono stati mai riscontrati riferimenti a fatti e situazioni reali.

Invece, sono state realizzate inchieste giornalistiche su cittadini italiani, i quali hanno effettuato il trapianto in paesi extraeuropei (Turchia, India), ricevendo il rene da donatore vivente compensato.

In questo caso, i fatti descritti sono realmente accaduti.

Si tratta di pazienti in dialisi i quali, attraverso comunicazioni personali, hanno appreso la possibilità di ricevere un trapianto all'estero a pagamento, con una minima parte della somma data ad un donatore volontario.

Il Ministero della salute ed il Centro Nazionale per i Trapianti, costituito presso l'Istituto superiore di Sanità, hanno pubblicamente preso posizione contro tale attività, sottolineando i gravissimi rischi a cui i pazienti sono esposti.

Occorre tuttavia segnalare alcuni episodi di pazienti, in attesa di trapianto di fegato da parte di sanitari tedeschi e belgi, su cui si sta cercando di fare chiarezza.

Attraverso visite ambulatoriali effettuate in Italia, viene proposta al paziente l'effettuazione di un trapianto da vivente di fegato o rene.

Il paziente chiede poi l'autorizzazione al trapianto da cadavere all'estero ed il rimborso spese per un familiare.

In realtà viene effettuato un trapianto da donatore vivente (attività non autorizzata e, quindi, non rimborsata presso centri esteri), con un organo prelevato ad un familiare, denunciato presso le autorità sanitarie ita-

liane come trapianto da cadavere che, a determinate condizioni, viene integralmente rimborsato dal sistema sanitario nazionale.

Al di là della violazione dell'attuale normativa, certamente queste procedure appaiono non corrette da un punto di vista etico.

Il Ministero della salute ritiene, pertanto, che il concetto di «organ trafficking» debba essere esteso al concetto di «patient trafficking», da valutare con attenzione per quanto riguarda il trapianto di organi da donatore vivente.

Si soggiunge, infine, che il Ministero delle comunicazioni ha inteso sottolineare che il fenomeno descritto nell'atto parlamentare è da tempo all'attenzione degli uffici della Polizia postale e delle comunicazioni (dipendenti dal Ministero dell'interno), i quali effettuano il continuo monitoraggio della rete internet, e che hanno comunicato di non avere, allo stato, specifica attività di indagine in corso, in quanto non sono stati rilevati siti internet italiani dediti al traffico di organi umani on-line.

Il Ministro per la salute

SIRCHIA

(28 febbraio 2003)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che nell'anno 2000, prima che si insediassero in Regione Liguria una Giunta di centrodestra, nell'Ospedale «Padre Antero» di Genova Sestri, erano ultimati i lavori del nuovo Pronto Soccorso;

che erano in fase avanzata i lavori di realizzazione delle nuove sale operatorie e dei letti di terapia intensiva postoperatoria;

che era stata indetta una gara per l'acquisto di un macchinario per la risonanza magnetica;

considerato:

che, ad oggi, tutti i lavori sono fermi e che non è stata acquistata la risonanza magnetica;

che, invece, è in funzione il nuovo pronto soccorso;

che, per carenza di infermieri, è stato chiuso «provvisoriamente per ferie» il reparto di ortopedia;

che l'UTIC, fiore all'occhiello dell'ospedale, è lasciata languire non facendo le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie, non sostituendo o ammodernando le apparecchiature guaste od obsolete e non acquistando i moderni ritrovati della scienza e della tecnica;

ritenuto che le popolazioni di Sestri, Cornigliano e del Ponente difenderanno energicamente il loro ospedale situato in una delle zone più insalubri della città,

si chiede di sapere:

se siano vere le voci insistenti che danno per certa la chiusura dell'UTIC di Sestri e l'apertura di una nuova UTIC a Voltri;

se il reparto di ortopedia, terminate le ferie estive, sarà riaperto;
se vi sia un piano della Regione Liguria e, per essa, della ASL n. 3 genovese di arrivare, progressivamente, alla chiusura dell'ospedale.

(4-02730)

(23 luglio 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Liguria, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Genova.

L'Ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente è individuato – dopo la riorganizzazione della rete ospedaliera 1997-1999 che delinea il ruolo dei singoli ospedali del territorio – quale sede di pronto soccorso ed è stato oggetto nel breve medio periodo di uno sviluppo qualificato nel settore dell'attività programmata di elezione.

All'Azienda Sanitaria n. 3 Genovese è stato, altresì, attribuito il compito di integrare il predetto ospedale con l'Ospedale S. Carlo al quale è riconosciuto un ruolo sempre più qualificato nel settore dell'attività di emergenza.

La bozza regionale di riordino della rete ospedaliera attribuisce alle predette strutture ospedaliere funzioni di ricovero e cura a ciclo continuativo e diurno ed inoltre la valorizzazione del S. Carlo di Voltri nei riguardi dell'emergenza e del Padre Antero Micone di Sestri Ponente per quanto concerne quella di elezione, fermo restando la presenza del pronto soccorso; all'Ospedale Colletta di Arenzano viene confermata, invece, l'attività prevalente verso funzioni riabilitative ed il punto di primo intervento.

La A.S.L. n. 3 Genovese ha comunicato di aver avviato un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera che, sulla base delle sopracitate indicazioni, identifica missioni e compiti specifici per ciascun ospedale della rete aziendale e i connessi interventi organizzativi, strutturali e di ammodernamento tecnologico.

Per quanto riguarda gli interventi organizzativi, nell'ottobre 2001 è stata attivata, per tutti gli ospedali di competenza di detta A.S.L., l'organizzazione dipartimentale quale modello ordinario di gestione operativa al fine di raggiungere seguenti specifici obiettivi:

1. integrazione dell'approccio clinico realizzando meccanismi di coordinamento con riferimento all'utente e al livello di servizio erogato;
2. integrazione delle risorse al fine di favorire l'efficienza, nonché l'incremento del livello di servizio, anche attraverso la graduazione dell'intensità assistenziale.

In tale contesto l'Ospedale Padre Antero Micone riveste un ruolo importante partecipando con le proprie Unità Operative ai seguenti Dipartimenti:

Dipartimento di Medicina P.O. Ponente;
Dipartimento di Chirurgia P.O. Ponente;
Dipartimento di Oculistica;
Dipartimento di Otorinolaringoiatria;
Dipartimento di Cardiologia ad elevata integrazione territoriale;
Dipartimento Apparato Locomotore;
Dipartimento di Neurologia;
Dipartimento di Emergenza urgenza;
Dipartimento di Patologia Clinica;
Dipartimento Diagnostica per Immagini.

All'interno di tale organizzazione è previsto il potenziamento delle attività di elezione ed in particolare l'inserimento, a partire dal mese di settembre, di una Unità Operativa complessa di Day-Surgery nell'ambito del Dipartimento chirurgico del Presidio Ospedaliero Ponente.

Sono confermate tutte le attività specialistiche e di base presenti, ivi compresa la degenza ortopedica.

È necessario tenere presente che la sospensione dell'attività di ricovero presso tale unità operativa, con mantenimento delle attività ambulatoriali, di sala gessi e di consulenza, ha costituito un provvedimento comune nella circostanza del periodo estivo, del tutto temporaneo, che ha consentito di razionalizzare l'utilizzazione del personale.

In ogni caso, l'Azienda sanitaria ha comunicato che l'unità operativa Ortopedia è stata ricondotta a pieno regime, con la ripresa delle attività di ricovero dal mese di settembre.

Per quanto riguarda più in generale la problematica del personale, è stata rivista la dotazione organica relativa al personale medico ed è prevista una integrazione del personale infermieristico e Ota anche in relazione agli sviluppi assistenziali previsti.

Per quel che concerne gli interventi strutturali e di ammodernamento tecnologico, sono stati attivati il nuovo Pronto Soccorso, dotato anche di due letti di osservazione breve, e il nuovo Centro Trasfusionale. Sono in corso di realizzazione il nuovo Blocco Operativo, le torri montalettighe e i collegamenti ai vari piani (costo degli interventi euro 4.131.000).

È prevista l'implementazione della componente diagnostica con l'acquisizione di una RMN e di una TAC per le quali è stato pubblicato il bando di gara (euro 2.234.000). È stato rinnovato e adeguato alle esigenze assistenziali il parco elettromedicali di Otorino e Oculistica. Per quanto concerne la Cardiologia/UTIC, la predetta Azienda ha precisato che non risponde al vero la notizia della chiusura dell'UTIC con contestuale trasferimento a Voltri.

Non è stato sottaciuto, comunque, che l'Azienda non può non considerare la situazione di due Presidi poco distanti l'uno dall'altro ove, a fronte di una divisione di Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva a Se-

stri Ponente, esiste la Rianimazione a Voltri. Su tali basi dovranno essere meglio organizzate le attività dei Presidi, in modo che, nell'ambito del Ponente, venga data una completa risposta cardiologica sia per quanto concerne gli aspetti riabilitativi (Colletta di Arenzano) sia al fine di soddisfare le esigenze di urgenza ed elezione nei restanti Presidi, attraverso una congrua distribuzione delle risorse umane e delle dotazioni strumentali.

La predetta Azienda ha sottolineato che procederà, comunque, in coerenza con le indicazioni che saranno fornite dal Direttore del Dipartimento di Cardiologia.

È già stato elaborato, inoltre, un importante progetto che prossimamente sarà approvato dalla Conferenza dei Servizi, per la realizzazione di un nuovo volume, al lato del Pronto Soccorso, ove troveranno posto nuovi spazi per Degenze e per attività ambulatoriale (euro 2.065.000).

Nel frattempo si stanno completando importanti interventi per migliorare la sicurezza della struttura, con particolare riferimento all'antincendio (euro 1.343.000) e agli adeguamenti normativi dell'Anatomia Patologica e della Sala Autoptica unitamente ad interventi di riqualificazione riguardanti Accettazione e CUP (euro 232.000).

Per quanto sopra espresso, l'Azienda sanitaria ha confermato pienamente l'intendimento di riqualificare sempre di più l'Ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente all'interno di un più ampio processo di integrazione con tutte le altre strutture ospedaliere del Ponente Genovese.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 febbraio 2003)

MASSUCCO. – *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 2777/2000 del 18 dicembre 2000 prevede, come misura di sostegno al mercato comunitario delle carni bovine, mercato in profonda crisi a causa della comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), che venga erogata ai produttori una somma per l'acquisto di bovini di età superiore a 30 mesi destinati alla distruzione. L'articolo 4, paragrafo 2, nel fissare le modalità di erogazione, stabilisce che per ogni animale interamente distrutto la Comunità cofinanzia le spese sostenute dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1;

che il 7 marzo 2001 il Ministero della sanità rispondeva a un quesito avente ad oggetto il campo di applicazione del citato Regolamento comunitario n. 2777/2000. Il quesito, posto da un assessorato regionale, concerneva «la possibilità che i bovini di età superiore a 30 mesi e per i quali fosse stato disposto l'abbattimento, poichè affetti da tubercolosi, brucellosi o leucosi nel corso delle operazioni previste dai piani di risanamento nazionali», potessero beneficiare dell'indennizzo previsto dalla citata normativa europea. Ciò consentirebbe il cumulo dell'indennizzo nazionale con

quello comunitario. Al riguardo il Ministero della sanità concludeva nel negare la predetta possibilità di cumulo, accordando invece ai produttori un'opzione di scelta sui due differenti tipi di rimborso;

che, quasi contestualmente, in data 13 aprile 2001, il Ministero delle politiche agricole e forestali, su identico quesito presentato dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, forniva una interpretazione del Regolamento comunitario in senso opposto. L'Amministrazione delle politiche agricole ritiene infatti che «i bovini di età superiore ai 30 mesi non sottoposti a test anti-BSE possono beneficiare delle indennità di conferimento previste dal Regolamento in oggetto soltanto se risultano idonei al consumo umano». Poiché «la normativa comunitaria non prevede ulteriori vincoli, salvo quello di eventuali doppi esborsi a carico del bilancio comunitario»... «nulla osta che il produttore possa beneficiare delle due indennità... purché le carni ottenute da detti animali rechino il bollo sanitario comunitario, che identifica il prodotto idoneo al consumo umano».

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale difformità di pareri che riguardano una categoria, quella degli allevatori, già provata dalle note vicende di emergenza veterinaria e sanitaria;

se e in quali modi e tempi intendano uniformare il parere fornito agli operatori del settore.

(4-00218)

(24 luglio 2001)

RISPOSTA. – L'atto parlamentare in esame delinea la sussistenza di una difformità tra i pareri espressi dal Ministero della salute e dal Dicastero delle politiche agricole e forestali in merito all'applicazione del Regolamento CE n. 2777/2000, concernente l'istituzione di misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine.

Al riguardo, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha precisato di non aver posto alcun problema circa il cumulo delle indennità previste dalla normativa nazionale per gli abbattimenti di animali affetti da tubercolosi, brucellosi, etc, con quelle indicate nel Regolamento CE 2777/2000, a condizione che tali animali fossero idonei al consumo umano.

Detto Dicastero ha richiamato quanto stabilito dalla citata normativa comunitaria, condizionando la propria interpretazione al fatto che le carni provenienti dagli animali dovessero recare il bollo sanitario atto ad identificare il prodotto idoneo al consumo umano.

Per ottenere questa certificazione è obbligatoria una visita *post mortem*, che non è contemplata dal Regolamento CE, per il quale il bestiame deve soltanto risultare idoneo al consumo umano nel corso della visita *ante mortem* ed essere distrutto tal quale, per poter sottostare al regime disciplinato.

Il Dicastero delle politiche agricole e forestali ha inteso sottolineare, altresì, che i pareri espressi dalle due Amministrazioni sono sostanzialmente coincidenti.

Infatti, un animale abbattuto per le epizootie indicate e risarcito per l'intero valore di mercato non può usufruire del regime di distruzione, in quanto non idoneo al consumo umano.

Tale Dicastero, pertanto, ritiene che il caso di cumulabilità sia limitato agli animali che, pur se rientranti nella misura di eradicazione, abbiano usufruito di una compensazione parziale, in quanto l'allevatore ha potuto, comunque, commercializzare i capi oggetto del risanamento.

Il Ministero della salute, in considerazione della grave crisi del mercato delle carni verificatasi a seguito dell'emergenza BSE e restando fermo il principio che mira ad evitare il doppio esborso a carico del bilancio comunitario, ritiene di poter concordare con l'interpretazione fornita dal Dicastero delle politiche agricole e forestali, ritenendola, comunque, riferita ad una casistica alquanto limitata.

In linea generale, infatti, questo Ministero ritiene corretta l'interpretazione già fornita in ordine alla non cumulabilità degli indennizzi.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(6 marzo 2003)

NOCCO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 marzo 2000 è stata pubblicata la proposta di riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole della Denominazione di Origine Protetta Pane di Altamura;

il disciplinare pubblicato nella stessa *Gazzetta*, composto di 11 articoli, non avendo subito osservazioni contrarie, veniva inoltrato a Bruxelles per la definitiva conclusione dell'*iter* per il riconoscimento della DOP;

nella sezione dei prodotti DOP europei il pane di Altamura sarebbe tra i primi a vedersi riconoscere il marchio e che attualmente esiste in Italia il riconoscimento di Indicazione Geografica di Provenienza per il pane di Genzano di Roma;

il 30 maggio 2001 è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE C-156), il disciplinare per il riconoscimento del marchio DOP al pane di Altamura, che fissa le regole per la produzione del pane, che deve essere eseguita mediante l'utilizzo esclusivo di sole 4 varietà di frumenti duri della Murgia nord-occidentale ed una lievitazione basata sull'utilizzo di lievito madre, di sale marino e acqua;

il prestigioso marchio europeo rappresenta il giusto riconoscimento alla tenacia *in primis* del Consorzio e di coloro che producono il famoso pane di Altamura, citato anche in scritti classici;

è noto l'impegno del Ministero delle politiche agricole per promuovere lo sviluppo di realtà locali utili anche a favorire micro-economie, motore di benessere in particolare modo al Sud;

risulta all'interrogante che il cammino per il riconoscimento del marchio DOP si sia inceppato per resistenze di alcuni Stati membri dell'Unione europea,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che ci siano resistenze a livello europeo per la concessione del marchio DOP al pane di Altamura;

quale sia l'impegno del Ministro delle politiche agricole affinché la situazione si possa risolvere riconoscendo il prestigioso marchio DOP ad una comunità come quella murgiana che lo attende anche per un miglior rilancio economico dell'area interessata, tenuto conto che sono passati circa tre anni da quando è iniziato l'iter.

(4-03594)

(20 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata nell'interrogazione in oggetto si precisa che, a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione della DOP «Pane di Altamura», il Portogallo e la Grecia, avvalendosi della facoltà offerta dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, hanno presentato formale opposizione per motivi inerenti essenzialmente all'area di panificazione, in quanto nella domanda di registrazione pubblicata questa risultava essere limitata al solo Comune di Altamura e non anche estesa agli altri quattro comuni nel cui territorio è prodotta la materia prima necessaria al processo di trasformazione.

In pratica, mentre la Grecia si limitava a contestare la non esatta coincidenza, della zona di approvvigionamento della materia prima, requisito fondamentale della DOP, con quella di elaborazione e/o di trasformazione del prodotto, il Portogallo estendeva le censure all'asserita carenza di tradizionalità della panificazione del prodotto nei Comuni di Gravina di Puglia, Poggiorsini, Spinazzola e Minervino Murge, tutti in provincia di Bari, arrivando alla conclusione che la domanda presentata appariva essere più idonea al riconoscimento di una IGP piuttosto che di una DOP.

Con nota del 15 gennaio 2002 diretta alla Grecia e per conoscenza alla Commissione Europea, il Ministero, nel concordare con il Paese opponente sull'esistenza dell'errore materiale riportato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee, proponeva alla Grecia di avviare la procedura di accordo raggiunto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 2081/92 e nel contempo chiedeva alla Commissione Europea la correzione dell'errore riportato nella pubblicazione citata e nella disciplina proposta.

La Grecia, in data 22 febbraio 2002, dopo aver raggiunto un accordo con lo Stato italiano, ha ritirato l'opposizione alla registrazione del prodotto, come DOP «Pane di Altamura».

Il Portogallo, invece, con note rispettivamente del 19 febbraio 2002, del 26 marzo 2002 e del 6 maggio 2002, insisteva nel mantenimento dell'opposizione nonostante il Ministero avesse documentato, nelle note datate 15 gennaio 2002, 28 gennaio 2002 e 21 maggio 2002, l'insussistenza delle obiezioni espresse a sostegno dell'opposizione.

In tale situazione, il Reg. (CEE) n. 2081/92 all'articolo 7, paragrafo 5, lettera *b*), prevede di demandare, qualora non si raggiunga l'accordo, alla Commissione la decisione; la Commissione dovrà conformarsi al parere del Comitato di regolamentazione delle DOP e delle IGP, costituito dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il parere viene espresso con votazione nell'esercizio della quale ai voti dei rappresentanti degli Stati membri vengono attribuite la ponderazione e la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato istitutivo (attualmente articolo 205, paragrafo 2 delle versione consolidata).

In mancanza di parere del Comitato di regolamentazione, la Commissione sottopone al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, con la condizione che in assenza di una deliberazione del Consiglio entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta la Commissione adotta le misure proposte, cioè la registrazione del «Pane di Altamura».

La Commissione, peraltro, avvalendosi della facoltà concessale, ha ritenuto opportuno chiedere il parere del Comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, parere che è risultato favorevole all'accoglimento della domanda di registrazione.

La fase successiva si concretizzerà con l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di regolamentazione del progetto di registrazione della DOP «Pane di Altamura» per la deliberazione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(28 febbraio 2003)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il «Corriere della Sera», in data 11 luglio 2002, ha pubblicato, nella rubrica dedicata alla posta, una lettera in cui il lettore dichiara di aver lavorato per dieci anni, come assistente prima e come assistente dopo, nell'Istituto di fisiologia umana della Università di Milano diretto dal fisiologo Roberto Margaria. Il lettore afferma di aver praticato molte centinaia di esperimenti su cani e gatti ed assicura che mai avrebbe visto soffrire un animale;

considerando che:

l'esercizio dei suddetti esperimenti è da considerarsi barbaro e crudele, oltre che inutile, in quanto non applicabile alla fisiologia umana;

la legge 12 ottobre 1993, n. 413, recante norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, permette ai cittadini che lo desiderano di non compiere esperimenti su animali;

in seguito alla entrata in vigore della citata legge, gli istituti universitari sono obbligati a fornire agli studenti altre metodologie che non facciano uso di animali (articolo 4, comma 3), per lo svolgimento dell'attività di laboratorio e la preparazione all'esame;

data la difficoltà di organizzare, all'interno dello stesso laboratorio, due serie differenti di sperimentazioni, la quasi totalità degli istituti universitari risulterebbe tuttora completamente inadempiente e agli studenti che vengono a conoscenza per canali propri di questo loro diritto (malgrado l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 413 del 1993 lo richieda, normalmente gli studenti non vengono informati dalle apposite strutture universitarie) e desiderano dichiarare obiezione di coscienza viene soltanto permesso di non compiere la prova con l'animale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che, da oltre dieci anni, presso l'Istituto di Fisiologia umana della Università di Milano si siano praticati esperimenti su cani e gatti;

se non si ritenga che l'attività di ricerca possa essere adeguatamente esercitata, anche con maggior successo, utilizzando differenti metodologie;

per quale motivo non vengano ancora del tutto applicate le norme della legge n. 413 del 1993 che dovrebbero, facilitare l'introduzione di serie alternative all'uso degli animali per gli esperimenti didattico-dimostrativi e quali provvedimenti si intenda adottare al riguardo anche per garantire la libera e consapevole scelta dell'obiezione di coscienza all'uso di animali per ricerca da laboratorio.

(4-02770)

(25 luglio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto parlamentare in esame, sulla base degli elementi a tal fine inviati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa acquisizione presso l'Università degli Studi di Milano.

I fatti descritti dal Prof. Mario Tiengo nella lettera cui si fa riferimento nell'interrogazione risalgono agli inizi degli anni Cinquanta.

Nell'anno accademico 1952-53, infatti, il predetto docente entrò a far parte, come assistente, dell'Istituto di Fisiologia umana e chimica biologica dell'Università degli studi di Milano, diretto dal Prof. Rodolfo Margaria.

All'epoca la sperimentazione scientifica sugli animali era disciplinata dalla legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 615.

La normativa allora in vigore prevedeva che gli istituti ed i laboratori scientifici statali, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi Direttori, potessero utilizzare i cani e i gatti quando fosse ritenuto indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non fosse assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie.

I direttori degli istituti e dei laboratori erano tenuti a farne separata menzione nel registro in cui dovevano essere riportati i dati relativi a tutti gli esperimenti; alla fine dell'anno accademico i dati erano trasmessi ai Ministeri della sanità e della pubblica istruzione.

Gli esperimenti sugli animali potevano essere eseguiti soltanto dai laureati in Medicina e Chirurgia, in Medicina veterinaria, in Scienze biologiche e in Scienze naturali, e dagli studenti delle relative Facoltà che avessero compiuto il primo biennio dei corsi, con il consenso della Direzione e sotto la responsabilità dei Direttori degli istituti e dei laboratori.

La sperimentazione poteva essere effettuata soltanto previa anestesia generale e locale, che avesse efficacia per tutta la durata dell'operazione, fatta eccezione per i casi in cui l'anestesia fosse incompatibile in modo assoluto con i fini dell'esperimento.

Le regole sull'utilizzazione degli animali nella sperimentazione sono state profondamente modificate con l'emanazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE.

Tale provvedimento disciplina tutte le attività connesse all'utilizzazione degli animali vivi con finalità scientifico-sperimentali, allo scopo di tutelarne il benessere ed evitare al minimo possibile ogni forma di sofferenza.

In particolare, l'utilizzazione di animali a semplice scopo didattico è disciplinata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 1992, nel quale il ricorso agli animali viene indicato solo in caso di inderogabile necessità e dove non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

Occorre ricordare che il nostro Paese, durante la fase di recepimento della direttiva n. 86/609/CEE, si è avvalso della facoltà di adottare norme più rigorose, come previsto dall'articolo 4 della Direttiva sopra menzionata.

Pertanto, gli esperimenti a scopo didattico sono autorizzati da questo Ministero solo dopo che sia stato acquisito il parere tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e nei solo casi di effettiva necessità; quest'ultima condizione è stata ribadita dalla circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6.

Appare evidente, quindi, che eventuali revoche o i divieti auspicati nell'interrogazione in esame possono avvenire soltanto in relazione a specifiche disposizioni legislative e, pertanto, a seguito di modificazioni della norma vigente.

Tra gli obiettivi prioritari dell'attuale normativa vi sono:

la tutela del benessere degli animali destinati alla sperimentazione, mediante la verifica e l'ottimizzazione dei requisiti degli ambienti di stabulazione e il controllo sanitario permanente di un medico veterinario;

l'applicazione dell'anestesia generale o locale su tutti gli animali sottoposti ad esperimenti;

la riduzione del numero di animali da utilizzare nella sperimentazione attraverso la verifica preliminare dell'esistenza di metodi sperimentali alternativi;

l'utilizzazione nella sperimentazione delle specie animali con il più basso sviluppo neurologico;

la richiesta delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.116 del 1992 (per gli esperimenti senza anestesia, sui primati non umani, sui cani e sui gatti, o a scopo didattico) soltanto nei casi di assoluta necessità;

l'invio al Ministero della salute dei dati statistici, al fine di consentire un'esatta valutazione dell'impiego degli animali nella ricerca.

Secondo le disposizioni attualmente vigenti, inoltre, gli esperimenti devono essere eseguiti da laureati in Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze biologiche, Scienze naturali, Farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, Scienze agrarie (con indirizzo zootecnico), Scienze della produzione animale.

Al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/92, l'Università degli studi di Milano ha provveduto a adeguare i suoi impianti alle nuove norme tecniche e ha attivato le prescritte procedure amministrative e operative.

All'interno delle strutture di ricerca universitarie, quindi, le attività sperimentali si svolgono con la scrupolosa osservanza delle norme che disciplinano la protezione degli animali.

L'Ateneo milanese ha dato immediata attuazione anche alla legge 12 ottobre 1993, n.413, recante norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, assicurando adeguate forme a tale diritto e adottando nelle esercitazioni pratiche o di laboratorio metodi alternativi (come l'uso di modelli anatomici, audiovisivi e altre attrezzature scientifiche).

Riguardo all'utilizzo degli animali a fini sperimentali, infine, appare opportuno ricordare le valutazioni formulate dal Comitato Nazionale per la Bioetica nel documento «Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi» del 8 luglio 1997.

Il Comitato, avendo acquisito una documentazione ampia e articolata, è giunto alla conclusione che le contestazioni non sono «capaci di delegittimare, in via strettamente fattuale, la logica della sperimentazione».

Sotto il profilo bioetico, il Comitato, dopo aver richiamato gli scienziati alle loro responsabilità bioetiche e aver sottolineato quanto tali responsabilità debbano trovare corrispondenza nella normazione positiva a difesa dell'ambiente e degli animali, ha dichiarato che «è nel nome stesso della salute dei viventi - e, si badi bene, non solo dei viventi umani, ma

anche dei viventi non umani – che trovano le proprie giustificazioni etiche tutte le diverse forme di intervento umano sulla natura vivente, ivi comprese quelle attività – indubbiamente estreme – che implicano il sacrificio di forme di vita».

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(6 marzo 2003)

SALERNO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che nella giornata di sabato 16 febbraio 2002 si è svolta la partita di calcio divisione di serie B Bari-Reggina;

che durante la gara è incorso in un gravissimo infortunio il giocatore della Reggina Vargas, il quale ha dovuto ricorrere al massaggio cardiaco ed alla respirazione «bocca a bocca» a seguito di un forte trauma al capo;

che nonostante l'immediato intervento del medico sociale il giocatore perdeva conoscenza ed addirittura pareva non dare segni di vita, si chiede di sapere:

come sia stato possibile che dopo alcuni minuti dal grave incidente occorsogli il giocatore Vargas della Reggina sia incredibilmente rientrato in campo (solo qualche minuto in quanto il direttore di gara Trentalange ha poi invitato con grande senso di responsabilità il giocatore ad uscire);

quali siano stati i motivi che hanno suggerito ai dirigenti della società Reggina, nonostante la gravità dell'incidente (perdita di coscienza, ricorso al massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca), di far rientrare in campo il giocatore;

se non si ritenga di verificare le responsabilità medico-sanitarie dei dirigenti della Reggina che hanno permesso con notevole rischio personale che il giocatore rientrasse in campo;

quali siano stati gli esami eseguiti sul giocatore nel corso e subito dopo l'evento;

qualora, dalle verifiche di ciò, emergessero gravi inadempienze od irresponsabilità, se non si ritenga di assumere i dovuti provvedimenti per sanzionare gli eventuali responsabili.

(4-01493)

(19 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In relazione all'episodio occorso al calciatore Jorge Vargas, in forza alla società Reggina Calcio S.p.A., durante la partita del Campionato di Serie B Bari-Reggina del 16 febbraio 2002 presso lo stadio «San Nicola» di Bari, l'Ufficio Territoriale del Governo di Bari ha comunicato che, «dopo qualche minuto dall'avvio del secondo tempo, a seguito di un improvviso e fortuito rimbalzo, il pallone finiva con violenza sul

volto del difensore della Reggina, Vargas, che rovinava a terra con copiosa perdita di sangue dal naso.

A soccorrere il malcapitato interveniva immediatamente il medico sociale della squadra ospite, dottor Favasulli, il quale, data la perdita di conoscenza dell'atleta, veniva supportato dal dottor Accettura del servizio di guardia cardiologia-rianimatoria dell'Istituto di Medicina dello Sport di Bari, che praticava massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, riuscendo a rianimare il calciatore e ad accompagnarlo a bordo campo.

Subito dopo, Vargas segnalava all'arbitro Trentalange di Torino la propria disponibilità a rientrare in campo per riprendere il gioco; trascorsi alcuni minuti dalla ripresa della gara, lo stesso arbitro, constatata la precarietà dello stato di salute del calciatore, dovuta a continua perdita di sangue, richiamava l'attenzione dei responsabili della Reggina in panchina, i quali procedevano, come da regolamento, alla sostituzione in campo dell'atleta.

Al termine dell'incontro, il calciatore veniva trasportato presso il Reparto di Neurochirurgia del locale Policlinico, sottoposto a TAC e radiografia cranica che evidenziavano una lieve infrazione al setto nasale e, quindi, dimesso dai sanitari».

In merito allo stesso episodio, si è provveduto ad interessare anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio che, a sua volta, ha trasmesso il comunicato stampa della società Reggina Calcio S.p.A. del 18 febbraio 2002.

In esso viene dichiarato che l'atleta, a seguito di una pallonata, riportò un trauma contusivo con lieve infrazione al setto nasale e vistosa emorragia nasale.

Prontamente soccorso, egli riprese pienamente tutte le sue funzioni, così da rientrare in campo senza alcun rischio o potenziale pregiudizio per la sua salute.

La successiva sostituzione fu determinata esclusivamente dal riacutizzarsi dell'emorragia nasale.

Gli accertamenti, eseguiti prontamente presso il Policlinico di Bari, hanno escluso qualsiasi complicazione o diagnosi diverse da quelle emesse nel primo soccorso effettuato sul campo di gioco dallo *staff* medico della Reggina, tanto che il calciatore fece rientro a Reggio Calabria insieme con la squadra.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(28 febbraio 2003)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'Azienda Trenitalia penalizza gravemente i lavoratori brindisini che lavorano in altre località e sono costretti a servirsi dei treni Eurostar a breve percorrenza;

per utilizzare gli Eurostar è necessaria quotidianamente la prenotazione e questo rende difficoltoso lo smaltimento delle operazioni presso la biglietteria della stazione di Brindisi, con la conseguenza che, spesso, i lavoratori salgono, per cause di forza maggiore, sugli Eurostar, senza la necessaria ed obbligatoria prenotazione, per attendere la quale, perderebbero spesso il treno, con gravi conseguenze per il lavoro;

la mancata prenotazione prevede sanzioni pecuniarie gravose, oltre al rischio per i lavoratori di farsi in piedi il viaggio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire sull'Azienda Trenitalia per suggerire modalità più snelle per l'accesso e l'uso degli Eurostar ai lavoratori, senza che questi vengano penalizzati.

(4-02334)

(5 giugno 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, le Ferrovie dello Stato Spa hanno riferito che a partire dal 16 giugno 2002, per agevolare l'accesso ai treni Eurostar da parte degli abbonati, i possessori di abbonamento ai treni intercity ed ai *carnet* di 20 *ticket* per treni Eurostar, anche se non dovessero ritirare il tagliando per l'assegnazione del posto, possono accedere al treno Eurostar senza pagare il sovrapprezzo di 8,00 euro, nei limiti dei posti disponibili sui treni effettuati con materiale ETR 450 e nei limiti delle eccedenze di posto previste per i treni effettuati con gli altri materiali ETR.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(27 febbraio 2003)
